

INVITO A PRESENTARE OFFERTE

Diritti Audiovisivi Campionato Serie BKT

**STAGIONE SPORTIVA
2025/2026**

**PACCHETTO ESCLUSIVO
"PLAYOFF FINALI"**



Data di pubblicazione 15 aprile 2026



CONTENUTI

1. DEFINIZIONI

2. PREMESSA

3. PACCHETTO ESCLUSIVO

4. PROCEDURA DI SELEZIONE

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

6. TRATTATIVE PRIVATE

7. ASSEGNAZIONE DEL PACCHETTO
E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA

8. DIRITTI DI ESCLUSIVA E DIRITTI RISERVATI

9. PRODUZIONE AUDIOVISIVA

10. PAGAMENTO E GARANZIE FINANZIARIE

11. TERMINI DI LICENZA

12. DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA LICENZA

13. USO DEI MARCHI

14. PROTEZIONE TERRITORIALE

15. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA LICENZA



16. NATURA DELL'INVITO

17. AVVISO AGLI OFFERENTI

18. COSTI E SPESE

19. CONFIDENZIALITÀ

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

21. DIRITTO DI RETTIFICA

**22. EVENTUALE NULLITÀ
O INEFFICACIA DI ALCUNE CLAUSOLE DELL'INVITO**

23. INIZIATIVE A TUTELA DI EVENTUALI INFRAZIONI DI TERZI

24. TOLLERANZA DI UNA DELLE PARTI ALLE VIOLAZIONI DELL'ALTRA

25. FORO COMPETENTE

ALLEGATI

| | |
|-------------------|--|
| ALLEGATO 1 | DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE |
| ALLEGATO 2 | FAC-SIMILE OFFERTA |
| ALLEGATO 3 | FAC-SIMILE FIDEIUSSIONE |
| ALLEGATO 4 | TRATTAMENTO DATI PERSONALI |

1. DEFINIZIONI

I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

| | |
|---|--|
| Account Digitali Ufficiali | Qualsiasi sezione/account ufficiale della LNPB /o delle Società Sportive identificata dai rispettivi marchi ufficiali all'interno di qualsiasi piattaforma digitale, presente o di futura invenzione, inclusa: i) qualsiasi piattaforma interattiva digitale online di terze parti (a titolo esemplificativo: <i>Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e Snapchat</i>) che consenta agli utenti di creare, pubblicare, condividere, scambiare e/o visualizzare informazioni, comunicazioni e contenuti anche audiovisivi in comunità e reti virtuali, ii) qualsiasi altra piattaforma digitale di terze parti simile, compresa qualsiasi piattaforma di condivisione di contenuti generati dagli utenti, qualsiasi piattaforma di condivisione video (a titolo esemplificativo: <i>YouTube</i>) e qualsiasi piattaforma di <i>streaming video live</i> (a titolo esemplificativo, <i>Facebook</i>). |
| A Pagamento | La modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e a fronte del pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi <i>pay-tv, pay-per-view</i> e <i>video-on-demand</i> o loro eventuali future evoluzioni). |
| Archivio Corrente | L'insieme delle immagini degli Eventi relativo alle Stagione Sportiva oggetto del presente Invito, decorsi gli 8 giorni dalla conclusione di ciascun Evento. |
| Archivio Storico | L'insieme delle immagini che costituiscono le library della LNPB e delle Società Sportive relativo alla Stagione Sportiva antecedente la Stagione Sportiva oggetto del presente Invito. |
| Avviso di Trattativa privata | La comunicazione con la quale la LNPB, laddove intenda procedere a trattativa privata, invita a parteciparvi gli Offerenti. |
| Canale "LaB Channel" | È il Prodotto Audiovisivo/Canale che, essendosi verificata la Condizione di cui all'art. 44 delle Linee Guida, la LNPB potrà utilizzare anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità anche attraverso accordi di distribuzione con soggetti terzi da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata. |
| Canali Digitali Ufficiali delle Società Sportive | I servizi e/o prodotti digitali ufficiali delle Società Sportive, presenti o di futura creazione, contraddistinti dai marchi ufficiali delle stesse, che ad oggi ricomprendono il sito web, la web tv e l'applicazione mobile, e riferiti all'attività sportiva e/o societaria e/o istituzionale delle stesse. |
| Catalogo | È l'insieme dei contenuti audiovisivi nella disponibilità dell'Operatore della Comunicazione. |

| | |
|--|--|
| Circuito Chiuso | È la modalità di distribuzione dei Prodotti Audiovisivi in un sistema chiuso, compreso l'interno degli impianti sportivi in cui si disputano gli Eventi, di trasmissione e ricezione riservati ai soli Utenti autorizzati a tale ricezione. |
| Competizione | È il Campionato di Serie BKT, o diversa futura denominazione, da disputarsi nelle Stagione Sportiva 2025/2026, organizzato, a propria discrezione, assoluta e vincolante, dalla LNPB. |
| Contratto di Licenza o Accordo di Licenza | Il contratto di licenza di Diritti Audiovisivi, regolato dai termini e dalle condizioni del presente Invito, inclusi gli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e concluso nelle forme indicate nel paragrafo 7. |
| Decreto | Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive modifiche; le definizioni non contenute nel presente articolo 1 hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto. |
| Device Master | Il dispositivo principale di destinazione ultima del flusso audio-video utilizzato dall'Utente Domestico per la visione e l'ascolto dei Prodotti Audiovisivi. |
| Device Aggiuntivi | I dispositivi ulteriori di destinazione ultima del flusso audio-video utilizzati dall'Utente Domestico per la visione e l'ascolto dei Prodotti Audiovisivi. |
| Differita | La trasmissione integrale dell'Evento dopo la conclusione dell'Evento medesimo. |
| Diretta | È la trasmissione in tempo reale dell'Evento. |
| Diritti Audiovisivi | I diritti elencati alla lett. o) dell'art. 2 del Decreto per la comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli Eventi della Competizione, come meglio individuati nel Pacchetto, fino alla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo, ai termini e alle condizioni qui previste. |
| Durata | La durata del Contratto di Licenza come specificata al capitolo 12.1 dell'Offerta al Mercato. |
| Embedding | L'atto di incorporare o integrare qualsiasi Prodotto Audiovisivo oggetto del Pacchetto (immagini, video, testi, grafiche, articoli) edito dal Licenziatario, all'interno di una pagina web esterna e/o applicazione appartenente a terzi, mediante l'utilizzo di codici o tecniche di incorporamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iFrame, link incorporati, codici HTML e/o JavaScript). |
| Evento | L'evento della Competizione composto da fase di pre-Gara, primo tempo della Gara, intervallo, secondo tempo della Gara e post-Gara. |
| Fac-simile dell'Offerta | Il fac-simile riportato nell'Allegato 1 con il quale vengono inoltre richieste specifiche informazioni in relazione ad un Offerente e che deve essere completata come parte di un'Offerta. |
| Finestra di Gara (o Slot o Finestra) | Corrisponde alla fascia oraria, predeterminata dalla LNPB, in cui possono disputarsi una o più Gare. |
| Gara | La parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa, con esclusione dell'intervallo. |



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

| | |
|---|--|
| Giornata | Il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della Competizione. |
| In Chiaro | Sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti. |
| Immagini Correlate | Le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'Evento, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Invito. |
| Immagini Salienti (o Highlights) | Le immagini più significative dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario potrà utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel presente Invito. |
| Interviste | Le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto e comunicate dalla LNPB. |
| Invito a Offrire | Il presente Invito a offrire pubblicato dalla LNPB per i Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto. |
| Licenziatario | L'Operatore della Comunicazione assegnatario del Pacchetto. |
| Linee Guida | Le Linee Guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi del quinquennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 177/23/ CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023. |
| Linee Editoriali | Le regole che stabiliscono i criteri editoriali di produzione e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'Evento e all'utilizzazione delle relative immagini, così come definite e comunicate dalla LNPB. |
| Logo della Competizione | Il logo della Competizione come predisposto dalla LNPB, inclusivo del c.d. "Title sponsor", determinato a discrezione della LNPB. |
| Offerente | L'Operatore della comunicazione che presenti l'Offerta per il Pacchetto. |
| Offerta | L'offerta presentata, eventualmente anche in sede di trattativa privata, da un Offerente alla LNPB per il Pacchetto a mezzo di lettera redatta utilizzando il Fac-simile dell'Offerta, congiuntamente alle informazioni integrative e alla documentazione richiesta da questo Invito. |
| Near Live | La trasmissione parziale di immagini dell'Evento nel corso dello stesso immediatamente a ridosso del loro accadimento. |
| Operatore della Comunicazione | È il soggetto individuato alla lettera z) dell'art. 2 del Decreto. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| OTT (Over The Top) | Una modalità di distribuzione di contenuti audiovisivi attraverso le reti IP aperte, sia lineare sia <i>on-demand</i> , sotto forma di trasmissione A Pagamento o In Chiaro, senza che sia necessario che gli spettatori sottoscrivano un abbonamento cavo o satellitare, e il cui Operatore della Comunicazione controlla la distribuzione dei contenuti. |
| Pacchetto | Il complesso di Diritti Audiovisivi relativo agli Eventi della Competizione, In Chiaro e/o a Pagamento, oggetto del presente Invito a Offrire. |
| Palinsesto | Lo schema organizzato di produzioni audiovisive che costituisce la programmazione dell'Operatore della comunicazione. |
| Piattaforma | Secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e/o ricezione dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito. |
| Piattaforme Audiovisive | Se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito e segnatamente la Piattaforma Satellite, la Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Telefonia Mobile e Piattaforma Cavo. |
| Piattaforma Cavo | La trasmissione televisiva digitale via cavo, che utilizza la rete a fibra ottica (FTTH e FTTC) e un decoder che consente la decodificazione del segnale ricevuto e la fruizione del Prodotto Audiovisivo da parte dell'Utente. |
| Piattaforma Digitale Terrestre | Il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in formato digitale destinate alla ricezione su televisori via frequenze digitali terrestri in standard DVB-T e sue specifiche evoluzioni (come il DVB-T2). |
| Piattaforma Internet | Il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, device mobili o TV con o senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati. |
| Piattaforma IPTV | Il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive via banda larga su rete IP chiusa, destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati, a titolo esemplificativo mediante set-top box o decoder collegati al sistema di distribuzione gestito dall'operatore (di solito, ma non necessariamente, sulla base di un modello di sottoscrizione) o distribuzione via app. |
| Piattaforma Radiofonica | La piattaforma di trasmissione di prodotti audio mediante segnali modulati in frequenze analogiche e/o digitali, attraverso la rete pubblica internet (rete aperta) o attraverso la Piattaforma Satellite, Digitale Terrestre, IPTV o wireless per reti mobili via etere. |
| Piattaforma Satellite | Il sistema di trasmissione di immagini audiovisive destinate alla ricezione su televisori e/o set top boxes abilitati via satellite " <i>direct-to-home</i> " nello standard DVB-S (e sue evoluzioni, come lo standard DVB-S2). |
| Piattaforma Telefonia Mobile | Il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 2G, 3G, 4G ed evoluzioni quale il 5G, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile. |



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

| | |
|---|--|
| Portabilità | La facoltà di fornire all'Utente Domestico regolarmente abbonato ad almeno una Piattaforma del Licenziatario, di accedere in simultanea allo stesso Prodotto Audiovisivo su un secondo Device in aggiunta al Device principale ("Device Master"). Sono tassativamente escluse le offerte commerciali autonome. La portabilità è consentita esclusivamente in modalità streaming (flusso di dati), con possibilità di downloading (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) esclusivamente a condizione che il file di registrazione sia criptato e protetto, con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità file sharing o altro sistema di condivisione e con geoblocking (sistemi di protezione delle immagini rispetto alle ricezioni all'estero). |
| Post-Gara | La fase dell'Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei calciatori dall'impianto sportivo e il 75° minuto successivo al fischio finale della Gara. |
| Pre-Gara | La fase dell'Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei calciatori allo stadio e il 90° minuto prima della Gara, fino al fischio d'inizio della Gara. |
| Prezzo Minimo | L'importo minimo indicato per il Pacchetto indicato al successivo articolo 3.2 |
| Prodotto Audiovisivo | I prodotti editoriali aventi a oggetto gli Eventi secondo la definizione della lett. v) dell'art. 2 del Decreto. |
| Pubblici Esercizi | Ai fini previsti dal presente Invito, i soli pubblici esercizi o gli altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, qualunque sia il mezzo trasmissivo utilizzato, rientrano nelle seguenti categorie di esercizi commerciali: bar, ristoranti, circoli ricreativi, uffici, negozi, palestre, ospedali, istituti di pena, convitti e collegioscolastici, case di riposo, case di cura, hotel, residence, ricevitorie e salescommesse, aeroporti e stazioni nel Territorio, basi militari italiane all'estero, nonché navi/aerei battenti bandiera del Territorio ovunque esse si trovino, navi/aerei che battono bandiera diversa dal Territorio quando si trovano a navigare nel Territorio medesimo, treni circolanti nel Territorio. Sono esclusi dal novero dei Pubblici Esercizi che possono ricevere e trasmettere i Prodotti Audiovisivi qualsiasi pubblico esercizio o altro luogo pubblico o privato aperto al pubblico diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, a titolo esemplificativo, sale cinematografiche o teatrali e/o ambienti aventi caratteristiche o finalità similari, stadi, arene, palazzetti dello sport o altri impianti sportivi. |
| Regolamento Interviste ed accesso agli impianti sportivi | Il regolamento redatto dalla LNPB e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, come eventualmente modificato Stagione Sportiva per Stagione Sportiva dalla LNPB, per fissare regole e procedure in materia di Interviste e di accesso agli impianti sportivi da parte degli aventi diritto ed ogni altra facoltà editoriale riguardante la Competizione concessa ai Licenziatari. |
| Replica | La trasmissione integrale dell'Evento successivamente alla prima messa in onda in Diretta o alla prima Differita. |



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

| | |
|----------------------------|---|
| Ritrasmissione | La facoltà del Licenziatario, solo se prevista dal Pacchetto assegnato e nei limiti infra specificati, di concludere direttamente accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale del Palinsesto o del Catalogo, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle Piattaforme Audiovisive di terzi operatori consentite nel Pacchetto assegnatogli; in ogni caso l'abbonamento per la visione del Palinsesto o del Catalogo non può essere offerto gratuitamente ai propri abbonati dal titolare della piattaforma sulla quale avviene la ritrasmissione da parte del Licenziatario. A tal fine, si intende rilasciata l'espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto, il cui corrispettivo è compreso nel prezzo del relativo/i Pacchetto/i nel rispetto delle tassative e inderogabili limitazioni. Licenziatario è tenuto a comunicare preventivamente alla LNPB il/i nominativo/i del/dei terzo/i operatore/i, il corrispettivo da questi dovuto al Licenziatario e la Piattaforma Audiovisiva utilizzata per la ritrasmissione. |
| Segnale | Il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi e il sonoro degli Eventi, inclusivo dei marchi e/o loghi del Title sponsor, del Time Keeper sponsor, del Data sponsor e dei Technology partners della LNPB. |
| Sintesi | La trasmissione dell'Evento per durata non eccedente 10 minuti per ciascun tempo di gioco. |
| Società Sportiva | Ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive al Campionato di Serie BKT. |
| Sponsor Ufficiali | Gli sponsor della Competizione che acquisiscono la qualifica di "ufficiali" di LNPB. |
| Stagione Sportiva | Il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre di norma tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo. |
| Technology Partners | I partners ufficiali della LNPB di format specifici quali, allo stato attuale e a titolo esemplificativo, il partner della VAR, della GLT e l'Innovation & Technology Partner. |
| Territorio | Il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano. |
| Utenti | Tutti i soggetti che fruiscono delle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi. Nel caso di trasmissioni A Pagamento, laddove espressamente previsto, il termine può includere gli Utenti Domestici e i Pubblici Esercizi. |
| Utenti Commerciali | I soggetti esercenti Pubblici Esercizi che, attraverso l'accesso a una Piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito dei Pubblici Esercizi da essi gestiti. |
| Utenti Domestici | I consumatori che fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito delle proprie residenze domestiche o altri luoghi privati in cui sia ammessa la sola cerchia ordinaria della famiglia ovvero in mobilità. |



2. PREMESSA

2.1 Procedura competitiva oggetto dell'invito

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 ("LNPNB")

- ha pubblicato in data 08 agosto 2024 l'offerta al mercato relativa al "Pacchetto Global" avente in oggetto la trasmissione in diretta e a pagamento delle gare di Campionato di Serie B nelle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027
- ha dal mese di dicembre 2024 avviato la distribuzione sulla piattaforma Amazon Prime Video di "LaB Channel" con oggetto la trasmissione in diretta e a pagamento delle gare di Campionato Serie B
- ha pubblicato in data 18 marzo 2025 l'offerta al Mercato relativa al "Pacchetto Highlights" e al "Pacchetto Goal Day" aventi ad oggetto la trasmissione in chiaro e/o a pagamento delle immagini salienti delle gare di Campionato di Serie B nella residua parte della Stagione Sportiva 2024/2025
- ha pubblicato in data 20 agosto 2025 l'offerta al Mercato relativa al "Pacchetto Flash Highlights" al "Pacchetto Highlights" al "Pacchetto Goal Day" aventi ad oggetto la trasmissione in chiaro e/o a pagamento delle immagini salienti delle gare di Campionato di Serie B nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027
- ha pubblicato in data 10 ottobre 2025, in sostituzione dell'offerta al Mercato pubblicata il 20 agosto 2025, l'offerta al Mercato per l'assegnazione in licenza agli Operatori della Comunicazione ("offerta") dei Pacchetti non esclusivi delle immagini salienti di tutti gli Eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie BKT da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 a decorrere dalla quinta giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027
- ha pubblicato in data 11 novembre, in sostituzione dell'offerta al Mercato pubblicata in data 10 ottobre 2025, l'offerta al Mercato per l'assegnazione in licenza agli Operatori della Comunicazione ("offerta") dei Pacchetti non esclusivi delle immagini salienti di tutti gli Eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie BKT da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla tredicesima giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027

pubblica oggi il presente Invito, approvato dall'Assemblea del 14 aprile 2026, per l'acquisizione in licenza esclusiva di Diritti Audiovisivi valevoli per il Territorio e relativi alla Competizione della Stagione 2025/2026, in conformità alle previsioni del Decreto e delle Linee Guida.

La presente procedura è riservata agli Operatori della comunicazione che sono invitati a presentare le proprie Offerte per l'acquisizione in licenza del Pacchetto, secondo le modalità e nei termini qui di seguito previsti.

Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è fissato alle ore 13:00 del 22 aprile 2026.

La LNPNB si riserva il diritto di posticipare il termine di cui sopra attraverso un comunicato da pubblicarsi sul proprio sito internet istituzionale non oltre 48 ore prima dello scadere del suddetto termine.



2.2 Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB)

La LNPB è una associazione privata riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano al Campionato Serie BKT e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di Società Sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza su delega regolamentare della FIGC e secondo l'ordinamento e il formato da questa previsto, il Campionato Serie BKT decidendone a proprio insindacabile giudizio, il formato, il calendario, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi.

2.3 Il Campionato di Serie BKT

L'attuale formato del Campionato Serie BKT è composto da due fasi: la prima, denominata stagione regolare, e la seconda, denominata dei play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 Eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna Giornata del Campionato Serie BKT si articola normalmente in quattro giorni di Gare: il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Possono essere previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in date di regola non occupate dalle "UEFA Club Competitions" o dagli impegni della Nazionale italiana.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie B della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all' 8° posto, disputano una serie di play-off con formula sottoposta ogni Stagione Sportiva alla approvazione della F.I.G.C.

L'attuale formula prevede:

1. un turno preliminare, a gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare, fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
2. due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
3. la finale, con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 15 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Serie C. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

La LNPB, in ossequio alle disposizioni impartite dalla FIGC, si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione e il numero di squadre partecipanti al campionato di Serie B, il numero di squadre promosse al campionato di Serie A e/o il numero di squadre retrocesse al campionato di Serie C, il format, anche di play-off e play-out, e, conseguentemente, il numero complessivo di Gare da disputarsi. La LNPB si riserva altresì il diritto di organizzare Eventi della Competizione in territori esteri.

2.4 Finestre di Gara dei PlayOff Campionato Serie BKT

Ciascuna Giornata di Gara di PlayOff del Campionato di Serie B è articolata in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2. La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne.

Le finestre di gioco per le Gare di Play Off previste per le Stagione Sportiva 2025/2026 sono le seguenti:

1. una o più Gare il martedì,
2. una Gara il mercoledì,
3. una Gara il venerdì,
4. una Gara il sabato,
5. una Gara la domenica.

2.5 Modifiche al format della Competizione e alle Finestre di Gara. Regole generali

La LNPB ha facoltà di modificare il format del Campionato, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizione, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo, la pandemia Covid 19), è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della LNPB, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario pertanto prende atto e accetta che la Competizione potrà subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare anche con riferimento al possibile svolgimento delle stesse in territorio estero, del calendario così come specificati oggi nel presente Invito, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazioni dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la LNPB, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie,



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.

Le determinazioni della LNPB circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

2.6 Richieste di chiarimenti

Gli Operatori della comunicazione possono richiedere chiarimenti su requisiti e modalità di partecipazione alle procedure di assegnazione. Le richieste devono essere formulate alla LNPB, via PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 18 aprile 2026. Le richieste e le conseguenti risposte possono essere pubblicate a discrezione della LNPB, senza specificare il nome del richiedente, sul sito internet istituzionale della LNPB così da essere conoscibili anche per gli altri Operatori della comunicazione interessati a partecipare alla procedura. Le richieste vanno inoltrate al seguente recapito:

Lega Nazionale Professionisti Serie B
Attn.: Presidente Paolo Bedin
PEC legaserieb@legalmail.it

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche o formulate con altre modalità rispetto a quella sopra indicata.

3. PACCHETTO ESCLUSIVO

3.1 Il Pacchetto esclusivo oggetto del presente Invito a Offrire di seguito descritto in dettaglio

| Pacchetto | PLAYOFF FINALI |
|-------------|---|
| Eventi | Sono 2 (due) Gare che si disputano nei Play Off della Stagione Sportiva 2025/2026 e precisamente le 2(due) Gare di finale secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB. |
| Piattaforme | <p>Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi per trasmissioni destinate sia a Utenti Domestici che a Utenti Commerciali, esclusivamente mediante uno o più canali di emissione contrassegnati dal marchio del Licenziatario sulle Piattaforme Digitale terrestre e/o Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili, In Chiaro e/o a Pagamento esclusivamente in ambito nazionale, fermo restando il necessario possesso da parte del Licenziatario del titolo abilitativo relativo alla Piattaforma di cui intenda avvalersi.</p> <p>Nel caso di trasmissione In Chiaro il Licenziatario sarà tenuto a esercitare i Diritti Audiovisivi su uno dei due suoi principali canali di emissione con esplicita esclusione della possibilità di trasmissione su altri canali di emissione diversi dai due principali.</p> <p>È inoltre consentito al Licenziatario il solo diritto di ritrasmettere in modalità lineare e non lineare, le trasmissioni su propria piattaforma, solo e tassativamente in forma completa e sulle seguenti Piattaforme, purché contrassegnate esclusivamente dal marchio del Licenziatario:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) su Piattaforma IPTV, in forza di espressa autorizzazione contestualmente qui rilasciata dalla LNPB ai sensi dell'art. 11, comma 7 del Decreto;(ii) su Piattaforma Web, tramite il sito internet del licenziatario e le relative applicazioni per dispositivi connessi alla rete;(iii) su Piattaforma Telefonia Mobile, mediante sito mobile del Licenziatario e relative applicazioni per telefoni cellulari, smartphone e tablet. <p>Il corrispettivo per tale diritto di ritrasmissione è da intendersi ricompreso nel prezzo richiesto al successivo paragrafo 3.2 dell'Invito a Offrire. In ogni caso è fatto divieto che la ritrasmissione costituisca oggetto di autonoma e separata offerta commerciale.</p> <p>Fermo restando la facoltà per il Licenziatario di ritrasmettere le proprie trasmissioni anche su piattaforme terze in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti (a titolo meramente esemplificativo: contratto nazionale di servizio), il Licenziatario non potrà autorizzare o altrimenti consentire, a nessun titolo e in nessuna forma, ritrasmissioni, distribuzioni o qualsivoglia sfruttamento da parte di altri operatori, anche se realizzati dal Licenziatario in collaborazione con altri operatori.</p> <p>Il Licenziatario decade con effetto immediato dall'esercizio dei diritti di ritrasmissione simultanea di cui sub(i), (ii) e (iii), nel caso che tali ritrasmissioni avvengano in violazione delle prescrizioni del presente Invito a Offrire e in particolare non siano circoscritte al Territorio del presente Pacchetto, fermi gli altri rimedi disponibili alla LNPB in forza di titolo contrattuale di legge. In caso di decadenza il Corrispettivo rimane invariato e il Licenziatario rinuncia a qualunque richiesta o pretesa nei confronti della LNPB.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Diritti Audiovisivi</p> | <p>I Diritti Audiovisivi licenziati consentono al Licenziatario la trasmissione del Prodotto Audiovisivo di cui al successivo paragrafo</p> <ul style="list-style-type: none"> • in diretta ; • In Chiaro e/o a pagamento, <p>sulle Piattaforme di cui alla precedente sezione</p> |
| <p>Prodotti Audiovisivi</p> | <p>Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Audiovisivi concessi dal Pacchetto esclusivamente per confezionare e trasmettere, in Chiaro e/o A Pagamento, i seguenti Prodotti Audiovisivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Diretta di ognuna delle Gare del Pacchetto Play Off Finali; • la Differita delle Immagini Salienti e delle Immagini Correlate delle Gare del Pacchetto Play Off Finali, inclusi i Diritti di Archivio Corrente delle Gare suddette solo sui propri canali o sul proprio sito con espressa esclusione della possibilità di Embedding su piattaforma di terzi; • la Differita (Repliche e Sintesi) delle Gare del Pacchetto Play Off Finali; <p>con le integrazioni e le Interviste effettuate con le modalità infra indicate. Le Interviste, della durata massima di 5 (cinque) minuti, dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti priorità:</p> <p>a) Licenziatario Pacchetto Global; b) Licenziatario Pacchetto Play Off Finali; c) LNPB.</p> |
| <p>Modalità di consegna del segnale</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Diretta delle Gare del Pacchetto Play Off Finali <p>Il segnale sarà consegnato, in diretta, al Licenziatario presso il punto di consegna indicato dalla LNPB, completo di grafiche e con audio internazionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immagini salienti e immagini correlate dell'Evento; • Differita (Repliche e Sintesi) dell' Evento. <p>La LNPB mette a disposizione del Licenziatario il Prodotto Audiovisivo tramite un portale dedicato, inteso come piattaforma online riservata, accessibile previa autenticazione, per il download dei contenuti autorizzati, garantendo un accesso esclusivo e controllato. In alternativa, l'accesso potrà avvenire tramite server FTP protetto da autenticazione.</p> <p>Eventuali ulteriori modalità di consegna potranno essere concordate su richiesta del Licenziatario, previa approvazione della LNPB.</p> <p>Il Prodotto Audiovisivo sarà consegnato in modalità <i>international feed</i>, con grafiche, con il solo audio internazionale e contrassegnato da un watermark LNPB di piccole dimensioni, posizionato in modo non invasivo nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.</p> <p>Il Licenziatario ha facoltà di effettuare interventi di montaggio sul Prodotto Audiovisivo, fermo restando l'obbligo di mantenere una durata massima complessiva di 90 secondi per ciascun evento e garantire una rappresentazione equilibrata dello svolgimento della Gara. È altresì riconosciuta al Licenziatario la facoltà di integrare il Prodotto Audiovisivo con grafiche in sovrapposizione e con un commento audio originale, purché tali interventi non ne alterino la natura e assicurino un'adeguata valorizzazione dell'evento.</p> |



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

| | |
|---|---|
| | <p>Il Prodotto Audiovisivo è reso disponibile dalla LNPB al Licenziatario in tempo utile da consentire al Licenziatario di effettuare la trasmissione del prodotto audiovisivo con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• in differita solo una volta decorse 2 (due) ore dalla conclusione di ogni Gara cui il Prodotto Audiovisivo si riferisce. <p>Sono in ogni caso escluse le Immagini di Archivio sia Corrente che Storico, con l'unica eccezione che sono consentite le Immagini di Archivio relative al Prodotto Audiovisivo concesso in licenza dal momento della sottoscrizione del contratto fino all'esaurirsi dello stesso.</p> |
| Esclusiva | <p>Il Pacchetto è concesso in esclusiva, fermo il principio che i Diritti Audiovisivi compresi nel presente Pacchetto potranno essere utilizzati dal Licenziatario del Pacchetto Global e dalla LNPB anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica anche di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità in ragione di accordi di distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo nei limiti e secondo quanto previsto al paragrafo 8.. del presente invito a Offrire.</p> |
| Territorio di licenza | <p>Il Pacchetto attribuisce l'esercizio dei diritti di trasmissione del Prodotto Audiovisivo solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.</p> |
| Restrizioni | <p>L'intero ambito di esercizio dei Diritti Audiovisivi è da intendersi tassativamente indicato, in ogni caso sono escluse le immagini di Archivio Storico.</p> |
| Prezzi di accesso al Segnale e servizi tecnici | <p>Il Licenziatario è tenuto a corrispondere sempre e in ogni caso, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo del Segnale, il prezzo di accesso al Segnale quantificato in misura forfettaria come specificato al successivo cap. 3.2. Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.</p> |

3.2 Prezzo minimo

Il Prezzo Minimo dovuto alla LNPB dal Licenziatario per la Stagione Sportiva di valenza del contratto a fronte della concessione in licenza del Pacchetto esclusivo PLAYOFF FINALI viene stabilito in Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre Iva.

La LNPB si riserva di modificare il suddetto Prezzo Minimo in caso di espletamento di eventuali trattative private indicandone la variazione nell'atto di Invito alla Trattativa Privata.

Oltre al corrispettivo per la concessione in licenza del Pacchetto PlayOff Finali, il Licenziatario è tenuto a corrispondere alla LNPB anche il Prezzo di Accesso al Segnale che la LNPB quantifica forfettariamente in Euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascun Evento per complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre Iva.

Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

Il Licenziatario riconosce e dà atto che:

- Essendosi a oggi già verificata la Condizione di cui all'art. 44 delle Linee Guida la LNPB potrà utilizzare i Diritti Audiovisivi compresi nel Pacchetto PlayOff Finali anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità anche attraverso accordi di distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo con soggetti terzi da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata.
- In tutte le ipotesi la commercializzazione del Canale e/o Prodotto Audiovisivo della LNPB integra una distribuzione diretta agli utenti costituendo il Canale e/o Prodotto Audiovisivo a marchio e logo della LNPB un prodotto finito, chiuso e non modificabile realizzato ed edito dalla LNPB per l'utente senza alcun intervento successivo degli operatori della comunicazione e/o del soggetto distributore.
- Verificandosi le suddette ipotesi la LNPB non sarà comunque considerata quale Licenziatario
- Il Prezzo Minimo del Pacchetto, individuato nel rispetto della legge, costituisce il corrispettivo ritenuto congruo per i Diritti Audiovisivi contemplati dal medesimo Pacchetto, sulla base di un'analisi dei valori e delle tendenze espressi dal mercato, tra cui, principalmente, struttura concorrenziale, grado di sviluppo dei mercati, delle tecnologie e delle diverse piattaforme e loro tasso di penetrazione presso gli Utenti. Il prezzo determinato in relazione al Pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri Pacchetti.
- La LNPB, previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può revocare l'offerta del Pacchetto per il quale non è raggiunto il Prezzo Minimo previsto dal presente Invito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto.

4. PROCEDURA DI SELEZIONE

4.1 Requisiti degli Offerenti

Ai fini del presente Invito, l'Operatore della comunicazione deve soddisfare tutti e ciascuno dei seguenti requisiti minimi:

- essere in possesso di titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, previsto dalla normativa vigente per l'utilizzo nel Territorio della Piattaforma indicata nel Pacchetto oggetto dell'Offerta o di una delle Piattaforme ivi indicate, secondo le modalità ivi indicate, valido ed efficace per la Durata;
- disporre a pieno titolo di una capacità trasmissiva e distributiva che consenta di raggiungere almeno l'80% della popolazione del Territorio nonché di un'adeguata organizzazione di mezzi e personale;

- avere una struttura societaria e risorse economiche, proprie o garantite dai soci, e organizzative da primario operatore della comunicazione, sufficienti a supportare tutte le attività conseguenti all'eventuale assegnazione, inclusa la soluzione di eventuali sopravvenute esigenze operative e trasmissive, e a garantire la propria solvibilità e l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente Invito;
- offrire le garanzie di pagamento indicate al seguente paragrafo 10.2. Qualora sia pendente contenzioso tra LNPB e l'Offerente che abbia per qualunque ragione determinato il mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati a seguito di precedente Offerta al Mercato o Invito a Offrire, l'Offerta sarà ammissibile solo se corredata di garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto relativamente ai contratti di licenza precedenti. Resta inteso che nel caso di pagamento integrale di tali importi, antecedentemente alla presentazione dell'Offerta, la suddetta garanzia non è condizione di ammissibilità dell'Offerta. La presente previsione trova applicazione anche nel caso che l'Offerente sia controllante o controllato o si trovi in una delle situazioni di collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 con il soggetto con il quale penda il contenzioso o sia a questo subentrato nella titolarità o nell'esercizio dell'azienda o del ramo di azienda deputato all'esercizio dei diritti audiovisivi assegnati in relazione ai quali sia sorto il contenzioso;
- accettare incondizionatamente i requisiti, limiti e gli obblighi tutti previsti nel presente Invito, inclusi gli obblighi in materia di rilevazioni degli indici d'ascolto secondo i parametri definiti dall'AGCOM, da ultimo con le delibere 194/21/CONS e 18/22/CONS e successive delibere;
- accludere all'Offerta, nel caso l'Offerente sia soggetto che opera su Piattaforme Internet mediante servizi Over the Top, una relazione redatta da un soggetto terzo qualificato che ne attesti capacità tecnica (soluzione tecnologica adottata per la diffusione dei Prodotti Audiovisivi unitamente alle caratteristiche tecniche di funzionamento) e distributiva. In particolar modo, tale relazione tecnica dovrà tenere in considerazione i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4, del TUSMA, ai fornitori di servizi nonché le prescrizioni di cui alla delibera AGCOM 17/22/CONS;
- non essere sottoposto a procedure di crisi, di insolvenza o di liquidazione.

4.2 Modalità di presentazione delle Offerte

4.2.1 Le Offerte devono essere depositate a mani in busta chiusa e sigillata, presso la Segreteria di Presidenza della LNPB in via Ippolito Rosellini 4, Milano, in orario di apertura degli uffici, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2026 (si precisa che la LNPB osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00). Un incaricato della LNPB rilascia ricevuta di deposito, recante ora e giorno di consegna della busta.

All'interno di tale busta l'Offerente dovrà inserire, la propria Offerta.

4.2.2 La busta, così come ricevuta, è custodita e conservata, sino alla apertura, nella cassaforte della LNPB.

4.3 Requisiti dell'Offerta

- 4.3.1 L'Offerta deve essere redatta in lingua italiana su carta intestata dell'Offerente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Offerente o da un suo procuratore speciale munito dei necessari poteri tramite procura rilasciata dal legale rappresentante, la cui firma sia certificata o legalizzata da notaio o equivalente pubblico ufficiale, con valore legale equivalente all'originale, da allegare all'Offerta.
- 4.3.2 L'Offerta deve essere compilata utilizzando il Fac-simile dell'Offerta di cui all'Allegato 1 del presente Invito riportandolo su propria carta intestata dell'Offerente, con l'espressa dichiarazione dell'Offerente di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente Invito che, in caso di assegnazione, costituiranno il regolamento contrattuale del Contratto di Licenza che si perfeziona con le modalità di seguito indicate. L'Offerta deve essere corredata dai documenti ivi richiesti a comprovare la sussistenza dei requisiti, ferma la facoltà della LNPB di procedere a ulteriori verifiche circa le veridicità delle dichiarazioni rese dagli Offerenti e a richiedere chiarimenti e/o integrazioni informative. Gli Offerenti medesimi, con l'accettazione del presente Invito, esprimono il proprio preventivo e incondizionato assenso a dette ulteriori verifiche, per le quali forniranno ogni necessaria e tempestiva collaborazione.
- 4.3.3 Il corrispettivo che l'Offerente intende corrispondere per il Pacchetto deve essere indicato nel Fac-Simile dell'Offerta. L'importo deve essere espresso in euro (€) e al netto dell'IVA, e deve essere inteso come l'importo netto effettivo che la LNPB ha diritto a incassare. Pertanto, l'Offerente è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, spesa, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti. Laddove necessario, tutti i pagamenti alla LNPB sono maggiorati per far sì che la LNPB riceva effettivamente il corrispettivo netto dichiarato dall'Offerente.
- 4.3.4 Con la presentazione dell'Offerta il soggetto proponente si impegna incondizionatamente a mantenere la medesima irrevocabile fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2026. Ogni determinazione circa l'accettazione delle Offerte è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dell'Assemblea della LNPB convocata per l'assegnazione.
- 4.3.5 La LNPB non prenderà in considerazione le Offerte presentate in forme o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- 4.3.6 La LNPB non accetterà Offerte sottoposte a condizioni.
- 4.3.7 Ciascun Offerente deve confermare e garantire che le informazioni contenute nella sua Offerta e in qualsiasi documento allegato sono rispondenti al vero. Qualsiasi Offerta che contenga informazioni false o ingannevoli può essere immediatamente rigettata dalla LNPB, fermo restando il diritto della stessa LNPB di formulare domande o richieste ovvero di svolgere azioni a qualunque titolo nei confronti dell'Offerente. In caso di variazioni delle informazioni fornite da un Offerente nella sua Offerta, l'Offerente deve dare immediata comunicazione di tali variazioni alla LNPB a pena di rigetto della relativa Offerta, fermo restando il diritto della stessa LNPB di formulare domande o richieste ovvero di svolgere azioni a qualunque titolo nei confronti dell'Offerente.

4.4 Apertura delle buste

- 4.4.1 Entro le 2 (due) ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle Offerte il Notaio incaricato e il legale designato unitamente al Presidente della LNPB o al Segretario Generale o al Dirigente della LNPB indicato dal Presidente della LNPB procedono alla apertura delle buste. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della LNPB e delle Società Sportive a quel momento affiliate alla LNPB, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) di coloro che abbiano presentato Offerte. L'ammissione dei legali rappresentanti o dei procuratori speciali di coloro che abbiano presentato Offerte (autorizzate nelle forme sopra descritte) può essere subordinata alla previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
- 4.4.2 Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con l'accertamento da parte del Notaio del numero delle buste, dell'identità degli Offerenti e del numero delle Offerte. La Lega si riserva di rendere nota l'identità degli Offerenti laddove ciò non alteri la competizione tra gli Offerenti.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- 5.1 In pari data, o in ogni caso entro il giorno lavorativo successivo, alla conclusione della fase di cui alla precedente sezione 4, si apre l'Assemblea della LNPB, convocata per l'esame delle Offerte e l'eventuale assegnazione del Pacchetto. A tale Assemblea partecipano soltanto i rappresentanti delle Società Sportive e della LNPB, nonché eventuali consulenti ritenuti utili dalla LNPB.
- 5.2 Il Presidente della LNPB o, in caso di suo impedimento, il Segretario Generale stila un elenco espresso per valore decrescente delle Offerte ricevute per il Pacchetto, con apposito verbale che porrà alla valutazione dell'Assemblea.
- 5.3 L'Assemblea procederà dapprima all'esame delle Offerte ricevute, tenendo conto dei seguenti elementi:
- sussistenza dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3;
 - accettazione incondizionata da parte dell'Offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione, incluso quello di offrire la garanzia di pagamento prevista dal presente Invito;
 - assenza di condizioni nell'Offerta.
- 5.4 Successivamente l'Assemblea verificherà che gli Offerenti non siano:
- direttamente o indirettamente, controllati, controllanti o soggetti al comune controllo, per controllo intendendosi la nozione di cui al comma 1 dell'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri Operatori della comunicazione partecipanti alla procedura per il medesimo Pacchetto. Qualora due o più soggetti legati dai rapporti societari sopradescritti partecipino alla procedura per il medesimo Pacchetto, sarà considerata ammissibile, tra quelle da essi presentate, soltanto l'Offerta che risulterà più alta rispetto al medesimo Pacchetto;

- soggetti che, sulla base di univoci elementi, siano riferibili ad un unico centro decisionale, come disciplinato dalla lett. c) del comma 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. Qualora due o più soggetti che si trovano in tale situazione partecipino alla procedura per il medesimo Pacchetto, sarà considerata ammissibile, tra quelle da essi presentate, soltanto l'Offerta che risulterà più alta rispetto al medesimo Pacchetto;
 - sottoposti a procedure di crisi, insolvenza o di liquidazione.
- 5.5 L'Assemblea della LNPB, valutate le Offerte ricevute, procede secondo quanto previsto nei successivi paragrafi.
- 5.6 Nel caso in cui sia superato il Prezzo Minimo, assegnerà il Pacchetto all'Offerente la cui Offerta risulti complessivamente più vantaggiosa in relazione agli obiettivi di diffusione, audience, visibilità e valorizzazione della Competizione. A tal fine, la LNPB terrà conto, oltre che del corrispettivo offerto, anche di dati oggettivi, pertinenti e verificabili relativi, a titolo esemplificativo, all'audience, alla reach, alla penetrazione della Piattaforma, alla copertura distributiva nonché alla base utenti/abbonati che dovranno essere forniti dall'Offerente e allegati all'Offerta. Pertanto, ove, in applicazione dei predetti criteri, un'Offerta risulti complessivamente preferibile, il Pacchetto potrà essere assegnato anche a un Offerente che abbia presentato un corrispettivo inferiore rispetto ad altre Offerte valide.
- 5.7 Nel caso in cui le Offerte ricevute non dovessero raggiungere il Prezzo Minimo, la LNPB potrà, a sua discrezione:
- procedere all'assegnazione qualora l'Offerta sia ritenuta comunque soddisfacente; oppure
 - passare a trattativa privata ferma l'irrevocabilità di tutte le Offerte ricevute fino alla scadenza del termine del 30 giugno 2026 indicato al paragrafo 4.3.4; oppure
 - dichiarare conclusa la presente procedura senza assegnazioni.
- 5.8 La LNPB ha facoltà di aggiornare l'Assemblea fino ad un massimo di 1 (un) giorno lavorativo, salvo il verificarsi di casi straordinari.
- 5.9 La LNPB può richiedere ad un Offerente chiarimenti e/o integrazioni informative su qualsiasi contenuto dell'Offerta e dei suoi allegati. Le risposte a tali richieste dovranno essere fornite entro il termine e secondo le modalità specificati dalla LNPB. Tali chiarimenti e/o integrazioni informative sono finalizzati a fornire alla LNPB informazioni utili per valutare l'Offerta, anche ai fini della partecipazione alla trattativa privata, ma in nessuna circostanza potranno modificare le previsioni del presente Invito né, nel caso in cui il Pacchetto sia assegnato, di ciascun conseguente Contratto di Licenza.
- 5.10 In caso di sopravvenute variazioni delle informazioni fornite da un Offerente, l'Offerente deve darne immediata comunicazione alla LNPB a pena di rigetto della relativa Offerta, fermo restando il diritto della stessa LNPB di formulare domande o richieste.

6. TRATTATIVE PRIVATE

- 6.1 L'Avviso di Trattativa Privata è pubblicato sul sito internet istituzionale della LNPB nel termine massimo di 1 (un) giorno lavorativo dalla data fissata per l'apertura delle buste. Alle trattative private sono ammessi tutti gli Operatori della comunicazione che hanno comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'Avviso di Trattativa Privata nel termine di 2 (due) giorni lavorativi ritenendo sussistere ragioni di urgenza. La LNPB si riserva di apportare modifiche al Pacchetto compresa la variazione o l'eliminazione del Prezzo Minimo.
- 6.2 La fase di trattative private si svolgerà in un'unica giornata presso la sede della LNPB o in altra sede preventivamente comunicata. I soggetti partecipanti:
- dovranno presentare idonea documentazione comprovante di avere i poteri necessari per impegnare in sede di trattativa privata i rispettivi Offerenti ed eventualmente sottoscrivere, al suo termine, l'Offerta. Detta documentazione sarà preventivamente verificata dal notaio incaricato dalla LNPB;
 - saranno uditi dal Presidente della LNPB assistito da propri Dirigenti e Consulenti e dal notaio incaricato, contestualmente ma separatamente in apposite salette attrezzate con computer e stampanti e telefonia fissa. Eventuali modifiche apportate alla composizione del Pacchetto o al prezzo minimo di offerta per il Pacchetto saranno comunicate dalla LNPB in sede di trattativa privata, al termine della quale ognuno dei soggetti partecipanti potrà presentare la propria Offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al Notaio presente in loco incaricato della ricezione. Il Notaio procederà all'apertura delle buste entro 1 (una) ora dalla presentazione delle Offerte. L'Offerta formulata dall'Offerente all'esito della trattativa privata dovrà essere vincolante, irrevocabile, incondizionata e conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
 - All'esito dell'apertura delle buste ricevute a seguito di trattativa privata, l'Assemblea della LNPB:
 - (i) qualora abbia ricevuto Offerte superiori al Prezzo Minimo, procederà all'assegnazione del Pacchetto all'Offerente la cui Offerta risulti complessivamente più vantaggiosa in relazione agli obiettivi di diffusione, audience, visibilità e valorizzazione della Competizione. A tal fine, la LNPB terrà conto, oltre che del corrispettivo offerto, anche di dati oggettivi, pertinenti e verificabili relativi, a titolo esemplificativo, all'audience, alla reach, alla penetrazione della piattaforma, alla copertura distributiva nonché alla base utenti/abbonati che dovranno essere forniti dall'Offerente e allegati all'Offerta. Pertanto, ove, in applicazione dei predetti criteri, un'Offerta risulti complessivamente preferibile, il Pacchetto potrà essere assegnato anche a un Offerente che abbia presentato un corrispettivo inferiore rispetto ad altre Offerte valide;
 - (ii) si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le Offerte originarie, anche se inferiori al Prezzo Minimo, qualora queste risultassero superiori rispetto a quelle presentate alla chiusura di trattativa privata;
 - (iii) qualora non abbia ricevuto alcuna Offerta, ovvero le Offerte originarie ricevute e quelle ricevute in fase di trattativa privata siano inferiori al Prezzo Minimo, potrà, a sua propria discrezione:
 - a) procedere alla assegnazione del Pacchetto accettando l'Offerta in ogni caso ritenuta conveniente;
 - b) dichiarare conclusa la presente procedura, senza assegnazioni.

7. ASSEGNAZIONE DEL PACCHETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA

- 7.1 La LNPB procede all'assegnazione del Pacchetto al Licenziatario selezionato tra gli Offerenti a mezzo della procedura competitiva indicata nei precedenti paragrafi.
- 7.2 La LNPB dà comunicazione ai diretti interessati dell'assegnazione del Pacchetto e rende pubblico sul proprio sito internet istituzionale il nominativo del Licenziatario e del Pacchetto assegnato entro le 48 ore successive alla suddetta comunicazione.
- 7.3 Il Contratto di Licenza di cui al paragrafo 11.1 si perfeziona dal momento in cui l'Offerente riceve la comunicazione dalla LNPB circa l'assegnazione del Pacchetto.

8. DIRITTI DI ESCLUSIVA E DIRITTI RISERVATI

8.1 Esclusiva

A meno che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Invito, la LNPB non eserciterà né concederà in licenza a soggetti terzi il diritto di esercitare i diritti che sono assegnati al Licenziatario nel Pacchetto e sono espressamente indicati come "esclusivi", in ogni caso nel rispetto e nei limiti dei diritti che la LNPB concede ai Licenziatari di altri Pacchetti esclusivi.

La LNPB può concedere in licenza a terzi diritti audiovisivi da esercitare nel Territorio relativi ai medesimi Eventi che formano oggetto del Pacchetto esclusivo assegnato al Licenziatario alla condizione che tali concessioni non violino le esclusive concesse a favore del Licenziatario per le specifiche Piattaforme e/o per i Prodotti Audiovisivi previsti nel Pacchetto assegnatogli.

Il Licenziatario riconosce ed accetta pertanto che:

- a) i Diritti Audiovisivi oggetto di altri Pacchetti non esclusivi e di altri Pacchetti esclusivi possano riguardare gli Eventi del Pacchetto a lui assegnato;
- b) la LNPB possa utilizzare i Diritti Audiovisivi compresi nel Pacchetto anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App, sul proprio Canale "LaB Channel", sui propri Account Digitali Ufficiali e su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità per aver concluso con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata, accordi di distribuzione.

8.2 Diritti riservati

La LNPB concede in licenza al Licenziatario i soli Diritti Audiovisivi tassativamente elencati e specificamente descritti nel Pacchetto assegnatogli per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi che questi è tenuto a trasmettere sulla/e propria/e Piattaforma/e, mediante canali contraddistinti da



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

propri marchi, nel Territorio, nella sola lingua italiana se non diversamente permesso, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità descritti nel presente Invito. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e, quindi, non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche devono risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla LNPB per essere alla stessa opponibili. Qualsiasi deroga a quanto precede è a discrezione della LNPB ed è soggetta a preventivo accordo scritto con la LNPB su condizioni normative ed economiche.

Tutti i diritti che non sono espressamente nominati nel Pacchetto (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, i diritti a Circuito Chiuso, i diritti di betting, i diritti di realizzare non fungible tokens e sfruttare i Diritti Audiovisivi nel Metaverso, i diritti connessi a qualsiasi dato riferito agli Eventi, alla Competizione, alle Società Sportive e ai calciatori inclusi, sempre a titolo esemplificativo, metadata, flussi di dati e statistiche, qualsiasi diritto esercitabile e comunque connesso a tecnologie di futura invenzione) sono esclusi dall'oggetto del presente Invito e possono essere esercitati direttamente e commercializzati liberamente senza limitazione alcuna.

8.3 Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB

L'Offerente deve valutare specificamente i diritti che sono riservati, tra gli altri, alla LNPB e alle Società Sportive, come descritti nell'Allegato 2. I diritti sono subordinati a, e vanno valutati tenuto conto di, tali diritti riservati, rinunciando sin d'ora l'Offerente a qualsiasi forma di utilizzazione che possa limitare o pregiudicare l'utilizzo di tali diritti da parte della LNPB, delle Società Sportive e loro aventi causa. I Licenziatari riconoscono e accettano a ogni effetto che i diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB descritti all'Allegato 2 rappresentano una limitazione ai diritti a loro concessi in licenza senza che il Licenziatario abbia nulla a che pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive.

8.4 Diritti della LNPB in ordine alla programmazione degli Evento e al format della Competizione

8.4.1 Fermo quanto previsto agli artt. 2.3 e 2.4 in relazione alle Finestre di Gara del Campionato di Serie BKT e a prescindere da qualsiasi previsione del presente Invito, gli Offerenti riconoscono espressamente e accettano che la determinazione di giorni, orari, Finestre e Giornate di tutti gli Eventi, così come del format della Competizione è rimessa alla sola e incontestabile discrezionalità della LNPB, e quindi riconoscono espressamente ed accettano che la LNPB si riserva:

- a) il diritto di modificare i giorni, gli orari, le Finestre e le Giornate degli Eventi indicati nel presente Invito, inter alia, quando previsto dalle condizioni stabilite nei regolamenti della LNPB o di altro organismo sportivo nazionale, internazionale o dagli impegni della rappresentativa nazionale Italiana e/o delle Società Sportive, o quando le sia richiesto, per esempio, dalle autorità di pubblica sicurezza, o in caso di coincidenza con festività nazionali come la Pasqua o il Natale. Tale diritto di modifica della LNPB include, tra l'altro, il diritto di effettuare variazioni all'orario di inizio di qualunque Gara, previa tempestiva comunicazione al Licenziatario;
- b) il diritto, fermo restando quanto previsto all'art. 11.3.1. d) che segue, di modificare le regole di partecipazione (quali a mero titolo esemplificativo il numero delle squadre partecipanti



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

nonché il numero delle squadre retrocesse/promosse dal/al Campionato di Serie A al/dal Campionato di Serie B e dal/al Campionato di Serie B al/dal Campionato di Lega Pro) e/o le regole di svolgimento (quali a mero titolo esemplificativo il format della Competizione) e, conseguentemente, il numero totale di Gare da disputarsi.

- 8.4.2 Nel caso di eventuali modifiche alle regole di svolgimento della Competizione una volta assegnati i diritti, la LNPB prevederà criteri oggettivi, equi e non discriminatori per ripartire in modo ragionevole ed equilibrato gli effetti di tali modifiche sui diversi Pacchetti assegnati.
- 8.4.3 In nessun caso l'esercizio di tali diritti da parte della LNPB può costituire titolo per (i) richieste di qualunque natura o specie da parte del Licenziatario o di terzi nei confronti di chiunque, incluse a titolo esemplificativo la LNPB, la FIGC o le Società Sportive, (ii) richieste da parte del Licenziatario (o di terzi) di modifica del contenuto di un Pacchetto, o (iii) richieste da parte del Licenziatario o di terzi di riduzione del corrispettivo a carico dello stesso Licenziatario o di terzi.
- 8.4.4 La LNPB si riserva il diritto di modificare il nome della Competizione nel corso della Durata.

8.5 Altri pacchetti esclusivi e pacchetti non esclusivi

La LNPB si riserva di offrire al mercato ulteriori pacchetti in forma esclusiva e/o in forma non esclusiva per il Territorio e per la durata totale e/o parziale della Stagione Sportiva.

L'avvio delle procedure di commercializzazione degli altri pacchetti esclusivi e dei pacchetti non esclusivi sarà comunicato sul sito internet istituzionale della LNPB. I pacchetti non esclusivi vengono assegnati a tutti i soggetti interessati, per le rispettive Piattaforme, con le modalità previste dalle Linee Guida.

9. PRODUZIONE AUDIOVISIVA

9.1 Produttore

La produzione audiovisiva degli Eventi delle Stagioni Sportive 2025/2026 è effettuata dalla Lega Serie B, direttamente o tramite fornitori tecnici di ripresa.

9.2 Modalità di produzione

Le modalità di produzione di ogni Evento, nelle sue articolazioni di pre-Gara, Gara e post Gara, inclusi gli standard tecnici minimi e i criteri qualitativi ed editoriali ai quali ogni produzione audiovisiva deve attenersi, sono indicati negli allegati alle Linee Guida.

Il Segnale di tutti gli Eventi di Serie B è realizzato in alta definizione negli standard identificati come A e B e dalla stessa viene derivato il segnale in HD1080i da fornire ai Licenziatari che ne facciano richiesta, ferma la corresponsione del prezzo di accesso al Segnale previsto dal tariffario di cui



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

all'Allegato 2 delle Linee Guida.

Tutti i 380 eventi del campionato sono prodotti con il medesimo standard mentre una configurazione dedicata sarà applicata, a discrezione della Lega Serie B, alle partite dei Playoff/Playout.

9.3 Accesso al Segnale

La Lega Serie B assicura la messa a disposizione del Segnale a favore dei Licenziatari dei Pacchetti.

Per l'accesso al suddetto Segnale, la Lega Serie B addebita a ciascun Licenziatario il prezzo stabilito forfettariamente di cui al paragrafo 3.2.

Gli importi corrispondenti agli accessi al Segnale sono fatturati al Licenziatario entro 5 giorni dal termine dell'Evento e devono essere pagati da quest'ultimo entro 7 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso di Evento rinviato e successivamente recuperato o interrotto e successivamente completato in altra data od orario, il Licenziatario è tenuto a corrispondere il 75% del prezzo di accesso al Segnale dell'Evento rinviato o interrotto e l'integrale prezzo di accesso al Segnale dell'Evento successivamente recuperato o completato. Il suddetto rimborso pari al 75% del prezzo del Segnale non è dovuto nel solo caso che il rinvio dell'Evento sia dichiarato con anticipo tale da consentire il mancato avvio delle attività preliminari alla produzione (ad esempio, la movimentazione dei mezzi produttivi) nonché qualora il rinvio e/o l'interruzione dell'Evento sia dovuto a forza maggiore.

9.4 Integrazioni

Nell'ambito della descrizione di ciascun Pacchetto riportata nei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 del presente Invito sono previste le condizioni alle quali è concesso al Licenziatario di tale Pacchetto di beneficiare di eventuali produzioni unilaterali ad integrazione del Segnale.

Sono addebitati a ciascun Licenziatario i costi per i servizi tecnici di integrazione del Segnale stabiliti dal tariffario di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

Gli importi corrispondenti ai servizi tecnici di integrazione del Segnale sono fatturati al Licenziatario entro 5 giorni dal termine dell'Evento in relazione ai servizi messi a disposizione e devono essere pagati da quest'ultimo entro 7 giorni dal ricevimento della fattura.

10. PAGAMENTO E GARANZIE FINANZIARIE

10.1 Pagamenti

Il Licenziatario deve pagare alla LNPB i corrispettivi previsti in ogni Pacchetto relativo alla Stagione Sportiva 2025/2026 in unica soluzione entro 8 (giorni) dal perfezionamento del contratto di licenza.

I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente (i) se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a "Lega Nazionale Professionisti Serie B", IBAN IT 54 F 03239 01600 100000010225 o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla LNPB nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica o (ii) se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sui conti correnti intestati alle Società Sportive associate, secondo quanto verrà di volta in volta indicato dalla LNPB. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.

Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell'IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo, anche bancario.

10.2 Garanzie

10.2.1 Il pagamento del corrispettivo deve essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da alternativamente:

- (i) banca italiana alla quale, al momento del rilascio della garanzia, sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (*external credit assessment institution*) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente;
- (ii) banca italiana che, al momento del rilascio della garanzia, faccia parte di un gruppo bancario la cui capogruppo abbia sede nell'Unione Europea, purché a tale capogruppo sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (*external credit assessment institution*) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente;

in relazione al corrispettivo dovuto, IVA inclusa, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 3.

10.2.2 Laddove una società esercitante, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., il controllo anche indiretto sul Licenziatario sia dotata di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo previsto dalla licenza, IVA inclusa, il Licenziatario può presentare, in alternativa alla fideiussione bancaria, fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante in relazione al corrispettivo dovuto, IVA inclusa, sempre secondo il testo riprodotto nell'Allegato 3. La fideiussione non è dovuta nel solo caso che il Licenziatario stesso sia dotato di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da primaria società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo previsto dalla licenza, IVA inclusa, e mantenga tale consistenza per tutto il periodo di licenza.

Il Licenziatario è tenuto a consegnare alla LNPB copia integrale dell'ultimo bilancio, proprio o della società controllante, nonché del consolidato se una di tali società è obbligata a redigerlo, entro 5 giorni dall'assegnazione del Pacchetto.

- 10.2.3 La fideiussione dovuta ai sensi dei precedenti paragrafi deve essere consegnata alla LNPB entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'assegnazione. In caso di mancata consegna della fideiussione nel termine predetto, la LNPB può avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo 12.2 con le conseguenze ivi previste.
- 10.2.4 Il Licenziatario è obbligato a comunicare immediatamente alla LNPB qualunque variazione della consistenza patrimoniale propria o della società controllante, a seconda dei casi previsti al precedente paragrafo 10.2.2, in conseguenza della quale tale consistenza patrimoniale si riduca al di sotto del corrispettivo annuo e si obbliga a:
- (i) ripristinare prontamente, non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, la consistenza patrimoniale richiesta e a darne comunicazione alla LNPB, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ripristino;
 - (ii) in alternativa, sempre entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, consegnare alla LNPB fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, in linea con le caratteristiche indicate al precedente art. 10.2.2, in relazione al corrispettivo dovuto per ciascuna Stagione Sportiva, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 3.

10.3 Interessi - Solve et repete

- 10.3.1 Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo nonché dei costi tecnici di accesso al Segnale rispetto alla scadenza prevista comporta la maturazione in favore della LNPB di interessi legali di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo n. 192/2012. Il diritto della LNPB agli interessi di mora in virtù del presente paragrafo non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Invito, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.
- 10.3.2 Il pagamento del corrispettivo nonché dei costi tecnici di accesso al Segnale non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la LNPB può legittimamente sospendere l'esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ.

11. TERMINI DI LICENZA

11.1 Contratto di Licenza

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 16, il Contratto di Licenza è concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra la LNPB e l'Offerente nel momento della ricezione da parte dell'Offerente della comunicazione prevista nell'art. 7.2.



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

Le condizioni contrattuali del presente paragrafo 11 sono recepite, quali condizioni di validità, da ciascuna Offerta presentata da un Operatore della comunicazione nell'ambito della procedura.

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità, esclusa qualsiasi responsabilità al riguardo, direttamente o indirettamente, della LNPB, delle Società Sportive e loro aventi causa.

Nulla può essere imputato alla LNPB, alle Società Sportive e/o loro aventi causa in relazione all'attività svolta dal Licenziatario con riferimento a quanto forma oggetto del Contratto di Licenza, il quale si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la LNPB, i suoi aventi causa e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa essere avanzata nei loro confronti da terzi.

È facoltà della LNPB richiedere di formalizzare l'accordo in specifico e separato documento meramente ricognitivo delle condizioni della licenza.

11.2 Obblighi del Licenziatario

11.2.1 Obblighi di rispetto di norme e regolamenti

Il Licenziatario si obbliga a operare, nello sfruttamento dei Diritti Audiovisivi e di quant'altro è oggetto del Contratto di Licenza, nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e internazionale ad esso applicabile, in particolare:

- del Decreto, delle Linee Guida, dell'Invito e di tutti gli altri regolamenti ovvero comunicazioni emanati ed emanandi dalla LNPB con riferimento ai Diritti Audiovisivi;
- della normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, il regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, e tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dalle Autorità o dagli Organismi statali, dagli enti sportivi nazionali (LNPB, FIGC, CONI) e/o internazionali (UEFA e FIFA);
- delle ragionevoli istruzioni che la LNPB, quale organizzatore della Competizione, si riserva di impartire a tutela dell'immagine e dello standing nazionale e internazionale della Competizione anche in relazione alle indicazioni della Autorità sportive e non o a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione e dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti;
- senza che quanto sopra indicato sub (a), (b) e (c) possa in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione dei contenuti dei Pacchetti o di riduzione del corrispettivo della Licenza, da parte del Licenziatario, nei confronti della LNPB o delle Società Sportive.



11.2.2 Obblighi di inserimento di sigle e grafiche

Il Licenziatario di ciascun Pacchetto è tenuto a:

- inserire, sia in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni Gara della Competizione, sia in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni relative alla Competizione una sigla sponsorizzata della Lega Serie B, della durata di circa 30 secondi, contenente il logo, immagini e altro materiale del Title Sponsor e del Presenting Sponsor della Competizione. La LNPB si riserva di modificare in tutto o in parte tale sigla sponsorizzata anche nel corso di ciascuna Stagione Sportiva, dando vita anche a diverse versioni di tale sigla sponsorizzata che fornirà man mano ai Licenziatari con congruo anticipo rispetto alla data di trasmissione; e
- inserire, nella grafica di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi sulle Gare della Competizione, all'interno delle trasmissioni sportive, il Logo della Competizione;
- inserire nelle trasmissioni degli Eventi, l'effetto ottico 'volta pagina' che precede e segue la messa in onda dei replay (c.d. "wipe") recante il Logo della Competizione;
- trasmettere o far trasmettere i Prodotti Audiovisivi e qualsiasi immagine riferita agli Eventi con le grafiche informative ufficiali realizzate dalla LNPB e inserite nel Segnale inclusivo del watermark, marchio nominale o figurativo del Data Sponsor, del Time Keeper sponsor nonché dei Technology Partners. Non è consentito al Licenziatario realizzare proprie grafiche e sovrimerle alle immagini degli Eventi, né cancellare o modificare le grafiche ufficiali fornite dalla LNPB in abbinamento a tale Segnale.

La LNPB fornisce al Licenziatario, con congruo anticipo rispetto all'inizio della fase PlayOff e, in ogni caso, entro i sette giorni antecedenti tale ultima data, i supporti contenenti il materiale per l'effettuazione degli inserimenti di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo (a titolo esemplificativo sigle, loghi, grafiche "wipe" o altre grafiche), riservandosi il diritto di modificarli nel corso della Competizione.

Non è in alcun caso consentito al Licenziatario rimuovere, coprire o alterare sigle, loghi, grafiche.

11.2.3 Obblighi editoriali

Fermo, inter alia, quanto previsto nei successivi punti del presente paragrafo, la LNPB riconosce la libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale del Licenziatario nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi, purché nei limiti e alle condizioni del Contratto di Licenza, nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e del valore del prodotto calcio nonché nel rispetto delle Linee Editoriali che saranno emanate di volta in volta dalla LNPB e purché non venga in alcun modo pregiudicata la fruizione delle riprese effettuate.

Il Licenziatario può esercitare tale diritto esclusivamente laddove il Pacchetto assegnato preveda la facoltà di effettuare integrazioni, nella più ampia libertà di scelta di regia ma senza alterare e/o penalizzare la disposizione e la visione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle Interviste, con commenti parlati che devono essere, nell'ambito della libera attività di



critica sportiva e nel rispetto del Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, imparziali e non discriminatori né lesivi dell'immagine della LNPB e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo.

11.2.4 Obblighi in materia di pubblicità

Nell'ambito della libertà editoriale come sopra definita, il Licenziatario ha facoltà di inserire spazi pubblicitari durante le interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni dei Prodotti Audiovisivi e di abbinare ai Prodotti Audiovisivi le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari, sovraimpressioni e/o inserimenti, quali a titolo esemplificativo, nelle cosiddette modalità "split screen", "L bar", "squeeze spot" in tali casi solo nelle pause naturali di gioco e durante l'intervallo) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore e nei limiti e nel rispetto delle regole disciplinanti l'affollamento pubblicitario purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi e altri segni distintivi di LNPB o delle Società Sportive, fermi i seguenti divieti nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi:

- non consentire sponsorizzazione da parte di soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di Sponsor Ufficiali della Competizione o della LNPB quali il Title sponsor, il Presenting Sponsor, il Time Keeper sponsor, il Data sponsor, l'Official Ball Partner, i Technology partners e gli Official Awards partners della LNPB. A tal fine il Licenziatario ha l'obbligo di consultare la LNPB entro il 12 maggio, al fine di informarsi circa la lista completa delle classi merceologiche non disponibili e di assicurare che non vi sia alcuna sovrapposizione con la categoria merceologica dei prodotti o servizi di un proprio potenziale sponsor;
- non inserire messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale"), fermo in ogni caso quanto previsto al successivo art. 15.7;
- non effettuare, in alcun caso e sotto alcuna forma, servizi interattivi, intendendosi qualsiasi invito all'azione su schermo, inclusi, a titolo esemplificativo, (i) sovrimpressioni, (ii) pulsanti, (iii) codici QR, (iv) popup, e (v) squeezeback, che offrono allo spettatore la possibilità di effettuare una delle seguenti operazioni: inviti a giocare (siano essi giochi gratuiti, giochi di fantasia, pronostici, sondaggi, feedback e opinioni, e valutazioni), inviti a scommettere, inviti a visualizzare annunci (pubblicitari e non); a visualizzare e navigare attraverso informazioni e statistiche; (viii) partecipare e visualizzare chat multiutente; partecipare a cd. "watch party"; e acquistare prodotti e servizi su un (primo o secondo) schermo video associato alla Competizione. Ai fini della presente clausola, l'acquisto di prodotti e servizi può includere, senza limitazioni, le categorie di (A) scommesse, (B) cibo, (C) abbigliamento, (D) merce, (E) servizi di biglietteria e (F) web3. Qualsiasi deroga a quanto precede è a discrezione della LNPB ed è soggetta a preventivo accordo scritto con la LNPB su condizioni normative ed economiche;
- non effettuare, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né visualizzare attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive;
- non inserire forme di pubblicità ingannevole né realizzare pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate in extenso dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo");



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

- non effettuare iniziative di product placement senza preventiva approvazione della LNPB

Le comunicazioni al pubblico di concorsi a premi (Concorsi) di cui al precedente paragrafo possono essere effettuate solo nel pre Gara, nell'intervallo e/o nel post Gara. Il Licenziatario dovrà garantire un diritto di prelazione agli Sponsor Ufficiali per un periodo oggettivamente congruo. Decorso tale periodo il Licenziatario può offrire a terzi diversi dagli Sponsor Ufficiali il diritto di promuovere tali Concorsi, fermi i seguenti divieti:

- di associare l'offerta e/o la promozione di prodotti e/o servizi che rientrano nella stessa categoria merceologica degli Sponsor Ufficiali;
- di associarsi alla LNPB o alla Competizione, con questo intendendosi che i terzi soggetti potranno associarsi solo al Licenziatario;
- i Concorsi non devono creare l'impressione che terze parti, a cui sia stata concessa il diritto di promuovere il Concorso, siano Sponsor Ufficiali o partner della Competizione; e
- nel caso in cui un Concorso non sia promosso da uno Sponsor Ufficiale, il Licenziatario non può utilizzare alcun marchio, elemento di design o riferimento della LNPB e/o della Competizione.

11.2.5 Altre obbligazioni a carico del Licenziatario

Il Licenziatario è inoltre obbligato a:

- a) imporre agli Utenti il divieto di farne uso per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli Eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti;
- b) nell'esercizio dei Diritti Audiovisivi:
 - (i) far sì che i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente ed esclusivamente l'accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti e nell'ambito del Territorio, implementando anche sistemi di verifica della residenza degli Utenti che accedono ai Prodotti Audiovisivi così da impedire l'accesso ai non residenti nel Territorio;
 - (ii) presentare il servizio al pubblico come servizio a pagamento e a non proporlo, neppure in sede promozionale, mediante l'utilizzo di aggettivi quali "gratuito", "gratis", "regalo" e similari, fatta salva la possibilità di iniziative c.d. "try and buy" con durata limitata e comunque tale da mantenere la natura di offerta a pagamento, soggette all'approvazione di Lega Serie B;
 - (iii) salva l'autonomia nella determinazione delle proprie politiche di prezzo, far sì che, per la visione in Diretta degli Eventi, gli Utenti, a prescindere dal contenuto/modalità dell'offerta a loro rivolta, siano sempre tenuti a versare un corrispettivo adeguato, coerente con quelli di analoghi contenuti "premium" o servizi simili e tale da non svilire o pregiudicare i Prodotti Audiovisivi, al fine di salvaguardarne il valore anche reputazionale;



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

- c) non compiere né consentire alcun atto e sfruttamento che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;
- d) osservare, nei limiti della ragionevolezza, le condizioni che la LNPB si riserva di prevedere per garantire il coordinamento e risolvere eventuali conflitti tra gli sfruttamenti dei propri Diritti Audiovisivi di natura secondaria o dei propri diritti accessori e gli sfruttamenti, da parte di altri Operatori della comunicazione, dei Diritti Audiovisivi di natura primaria o di altra natura da questi acquisiti;
- e) non trasmettere in Differita immagini dell'Evento mentre sono in corso di svolgimento altri Eventi;
- f) ottenere, attraverso i più avanzati sistemi tecnici e i più evoluti strumenti tecnologici e trasmissivi sia presenti che futuri, compatibilmente con la normativa applicabile (di seguito "Misure Tecniche"), che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto con il massimo sforzo ogni accorgimento necessario o richiesto dalla LNPB al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale dal Territorio. Per l'effetto:
- nel caso sia abilitato a trasmissioni via Piattaforma Satellite il Licenziatario deve applicare le Misure Tecniche necessarie al fine di impedirne l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, criptare il proprio segnale satellitare. In deroga a quanto precede, si dà atto che il Licenziatario non può impedire l'uso di dispositivi di decodificazione del proprio segnale, per accedere ai servizi audiovisivi dallo stesso prestati, da parte degli Utenti che si trovano in altri Paesi dell'Unione Europea o di Paesi aderenti al SEE. Il Licenziatario si impegna tuttavia espressamente a non promuovere in alcun modo, direttamente o indirettamente, e a non pubblicizzare in alcuna forma la commercializzazione dei propri dispositivi di decodificazione e delle proprie trasmissioni audiovisive al di fuori del Territorio;
 - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Digitale Terrestre, il Licenziatario deve impedire trasmissioni al di fuori del Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
 - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Internet, il Licenziatario deve garantire che le stesse siano circoscritte al Territorio utilizzando le Misure Tecniche necessarie ad assicurare tale protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo sistemi di DRM (*digital rights management*) e *geo-blocking*, e siano effettuate esclusivamente in modalità *streaming* (flusso di dati), senza possibilità di *downloading* (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) e con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità file sharing o altro sistema di condivisione;
 - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Internet, mediante servizi Over the Top (OTT), il Licenziatario deve garantire l'utilizzo di Misure Tecniche e dei più evoluti sistemi di protezione secondo i più alti standard di mercato attuali e futuri atti ad impedire l'utilizzo di metodi e/o strumenti di aggiramento delle limitazioni territoriali inerenti la ricezione e fruizione del segnale ("**Sistemi di Protezione**") quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso irregolare di VPN, *proxy DNS*, *proxy* pubbliche, *centri hosting* o nodi *Tor di output*, al fine di mantenere il controllo sulla proprietà e sull'utilizzo delle chiavi di accesso alla propria piattaforma;



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

- g) non trasmettere gli Eventi con commento audio in lingua diversa da quella italiana;
- h) consegnare presso la LNPB, entro 24 ore dalla richiesta, la registrazione delle trasmissioni da esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla LNPB senza alcun costo, anche tecnico, a carico di quest'ultima;
- i) riconoscere che, ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini relative agli Eventi. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola LNPB e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario e che la LNPB ha tuttavia facoltà di utilizzare senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario. Il Licenziatario deve consegnare tutte le riprese in suo possesso, incluse quelle girate e non trasmesse, alla LNPB o ai soggetti da questa indicati. Il Licenziatario dà atto che il corrispettivo di licenza è definito tenendo conto del trasferimento dei suddetti diritti e dei costi di consegna;
- j) fornire alla LNPB, entro il giorno 15 del mese successivo al mese al quale i dati fanno riferimento (ad eccezione dei dati di palinsesto, di ascolto, reach e share che verranno forniti settimanalmente insieme ai dati dell'ascolto differito per ciascuna Gara trasmessa fermo quanto previsto all'articolo 4.1 quinto alinea), le informazioni relative al numero abbonati specificando a quale pacchetto/pass commerciale e/o servizio si riferiscono (utenza residenziale e/o commerciale), alla penetrazione nel mercato di riferimento, nonché per le Piattaforme digitali i dati di unique user, videoview e i minuti consumati così come i dati principali circa le interazioni sui social media relative allo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi nonché ogni altra informazione rilevata dal Licenziatario funzionale agli scopi di seguito indicati, quale ad esempio analisi di mercato, analisi di customer satisfaction in relazione a programmi e/o rubriche nelle quale sono inseriti Prodotti Audiovisivi e analisi di profilazione degli Utenti. I predetti termini temporali sono perentori e pertanto, in caso di ritardo nell'invio, sarà dovuta una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun giorno di ritardo decorsi sette giorni dall'invio di apposita diffida ad adempiere. La LNPB ha facoltà di utilizzare tali dati i) per la finalità di elaborare proprie statistiche, analisi di mercato e/o per altri fini interni; ii) per comunicati stampa utilizzando dati aggregati e non dati singoli per ciascun Operatore della comunicazione; iii) per farne comunicazione, in forma riservata, ai propri sponsor, alle Società Sportive e agli sponsor delle stesse, iv) a supporto di iniziative commerciali quali reperimento di sponsor e future offerte di diritti audiovisivi al mercato e v) per fini istituzionali. Il Licenziatario prende atto e accetta che la LNPB potrà altresì fare uso delle informazioni e dei dati di cui alla presente clausola anche in sede giudiziale, incluso per iniziative anti-pirateria, adoperando, se del caso, idonee misure di protezione della confidenzialità nei confronti di terzi.
- k) fornire alla LNPB, con modalità conformi alla normativa antitrust, periodici aggiornamenti (cadenza mensile) in merito a listini prezzi dei pacchetti e/o servizi commercializzati agli Utenti riguardanti i Prodotti Audiovisivi.
- l) esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine, il prestigio e l'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore del



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

prodotto calcio e dello sport del calcio in generale, tenendo conto e uniformandosi alle direttive degli organismi sportivi, nazionale e internazionali;

m) dare corso in continuità e per l'intera Durata ad ogni possibile attività di anti-pirateria a tutela del prodotto distribuito attraverso:

(i) Misure Tecniche e Sistemi di Protezione a tutela del Segnale reso disponibile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dotare il Segnale di un sistema di *watermarking* attraverso il quale attribuire al prodotto distribuito caratteristiche univoche e riconducibili sia al contenuto che alla specifica utenza che ne fruisce;
- utilizzare tecniche di *finger printing* che renda il Segnale immediatamente e univocamente identificabile;
- utilizzare adeguate tecniche di riconoscimento delle immagini tramite la previsione di un codice identificativo univoco assegnato a ciascuna utenza che fruisce del contenuto;
- implementare il layout delle immagini al fine di garantire l'applicabilità anche di strumenti di *Machine Learning* finalizzati al riconoscimento delle immagini e dei contenuti originali della LNPNB;
- predisporre sistemi atti ad impedire la registrazione dei Prodotti Audiovisivi tramite specifici software di registrazione schermo o "screen recording".

(ii) attività in sede giudiziale e/o amministrativa anche aderendo ad adiuvandum a tutte le azioni legali avviate dalla LNPNB che ne manterrà, in ogni caso, la direzione e il coordinamento;

(iii) massive campagne di comunicazione avviate in coordinamento con Lega e volte a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità e sulle conseguenze penali derivanti dalla visione illecita delle Gare; e

(iv) raccolta e condivisione con LNPNB di ogni informazione disponibile sui siti pirati e sugli utenti che li utilizzano al fine di creare sinergie con il monitoraggio effettuato da LNPNB e qualsiasi altra attività che sarà consentita da norme e regolamenti, prestando massima e tempestiva collaborazione con le Autorità preposte.

Con riferimento alle misure di cui ai paragrafi e ai romanini che precedono, LNPNB si riserva di effettuare, a propria discrezione, una costante attività di monitoraggio sul Licenziatario al fine di verificare l'integrità della Piattaforma su cui vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi. Tale verifica sarà effettuata direttamente dalla Lega o da fornitore terzo nominato da Lega.

n) non alterare in alcun modo il Prodotto Audiovisivo come fornito dalla Lega (ad esempio, apportando dei tagli oppure oscurando i loghi inclusi nel Segnale), salva la sola facoltà di integrare, laddove autorizzato, i medesimi prodotti;

o) fornire ogni ragionevole collaborazione in merito alla promozione delle iniziative o attività di corporate social *responsibility* della LNPNB;



- p) a richiesta della LNPB, fornire, in caso di soggetto operante su Piattaforma Internet mediante servizi Over the Top, aggiornamenti alla relazione tecnica di cui all'art. 4.1 penultimo punto.

11.3 Obblighi della LNPB

11.3.1. La LNPB, in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel presente Invito, e fermo quanto previsto, in particolare, agli artt. 8.3 e 8.4, è obbligata a:

- a) far conseguire al Licenziatario la piena disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto assegnato al Licenziatario;
- b) non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi licenziati in esclusiva al Licenziatario, fermo in ogni caso quanto previsto al precedente articolo 8;
- c) persistere nell'attività legale anti-pirateria sia nelle forme ad oggi attuate sia con nuove strategie e dinamiche di azioni in sede giudiziale in ragione del modificarsi dei fenomeni illeciti e in base a quanto consentito dalla normativa applicabile nel corso della Durata;
- d) non proporre alla F.I.G.C. di modificare le regole di svolgimento e/o partecipazione alla Competizione in modo notevolmente peggiorativo rispetto a quanto previsto nel presente Invito, restando sin d'ora inteso che non viene considerato "notevolmente peggiorativo" il mutamento delle regole di partecipazione del Campionato di Serie B con la partecipazione di 18 Società Sportive;
- e) vigilare affinché i soggetti terzi che esercitino il diritto di cronaca, nei limiti e con le modalità stabilite dall'applicabile Regolamento, abbiano ad esercitare tale diritto nei limiti previsti dal predetto Regolamento;
- f) rispettare, e a far rispettare alle Società Sportive, in tutti gli impianti sportivi in cui sono disputati gli Eventi i criteri minimi per la tenuta del manto erboso, per l'illuminazione degli impianti sportivi, per l'esposizione della cartellonistica a bordo campo e per l'effettuazione delle Interviste.

11.4 Diritti Accessori

11.4.1 La LNPB procura al Licenziatario l'accesso al Segnale dell'Evento nelle forme previste dal presente accordo. Nessuna responsabilità può essere comunque addebitata alla LNPB, alle Società Sportive e loro aventi causa, e nessuna riduzione del corrispettivo o del prezzo di accesso al Segnale può essere ad alcun titolo invocata dal Licenziatario o da suoi aventi causa, nel caso di interruzioni o disfunzioni del Segnale dovuti a forza maggiore o a cause non imputabili a dolo o colpa grave della LNPB o delle Società Sportive e loro aventi causa.

11.4.2 La LNPB procura al Licenziatario, subordinatamente alle disponibilità nell'impianto sportivo in cui si disputa l'Evento, gli spazi eventualmente previsti e comunicati dalla LNPB per ciascuna stagione, con oneri e responsabilità a carico del Licenziatario.

11.4.3 Qualora il Pacchetto comprenda il diritto di effettuare e trasmettere Interviste, il Licenziatario

potrà esercitare tale diritto nel Territorio nei limiti e alle condizioni indicati nel Pacchetto assegnato, in conformità alle norme e alle procedure stabilite dalla LNPB in materia di interviste, accesso agli impianti sportivi e rapporti con gli organi di informazione, così come comunicate dalla LNPB e vigenti di volta in volta. La realizzazione e trasmissione di Interviste sono comunque e in ogni caso limitate: (i) dalla disponibilità dei soggetti interessati, fermo l'impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste secondo le modalità stabilite dalla LNPB; e (ii) dalla necessità di mantenere la riservatezza delle tattiche di gioco e dalla tutela della privacy richiesta dalle circostanze o dai tesserati.

12. DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA LICENZA

- 12.1 LNPB offre agli Offerenti la possibilità di presentare Offerte per la fase finale Play Off di una Stagione Sportiva, precisamente la 2025/2026.

Il Contratto di Licenza, che decorre dal giorno di assegnazione del Pacchetto, ha pertanto efficacia per la Stagione Sportiva indicata nel Pacchetto medesimo e termina alla data del 30 giugno Stagione Sportiva ivi indicata e quindi al 30 giugno 2026.

- 12.2 Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della LNPB di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle previsioni contenute nei seguenti articoli: 10.1., 10.2., 11.2.1, 11.2.2., 11.2.4, 11.2.5 lett. b), c), f), g), j), l), m), n), 13, 15.3, 20 e in caso di gravi inadempimenti alle modalità consentite nel presente Invito e nelle norme e procedure comunicate dalla LNPB in materia di produzione audiovisiva e accesso agli impianti sportivi. Il Contratto di Licenza si intende risolto trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione scritta. In caso di risoluzione è dovuto alla LNPB a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell'importo corrispondente al lucro cessante della LNPB, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale e il prezzo complessivo di accesso al Segnale previsto a carico del Licenziatario sulla base del Contratto di Licenza per l'intera sua Durata e le somme che la LNPB abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Diritti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione del Contratto di Licenza con il Licenziatario. La Lega ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario entri in stato di insolvenza o in procedura di liquidazione, nel corso della Durata.
- 12.3 Il Licenziatario manleva e tiene indenne la LNPB, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Invito e del Contratto di Licenza.
- 12.4 Allo scioglimento anticipato per qualsiasi causa del Contratto di Licenza ovvero alla sua scadenza ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario tornano nella piena disponibilità della LNPB e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, ne è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.

13. USO DEI MARCHI

Per realizzare le sigle di apertura e chiusura delle proprie trasmissioni degli Eventi ovvero per realizzare materiale promozionale, in forma di promo televisivo e/o di materiale cartaceo e/o elettronico, dei Prodotti Audiovisivi e della loro trasmissione sulle Piattaforme del Licenziatario e/o in collaborazione con Piattaforme Audiovisive di terzi delle quali il Licenziatario si avvalga per esercitare il diritto di Ritrasmissione, è consentito al Licenziatario, durante la Stagione Sportiva della Durata, l' utilizzo delle immagini filmate degli Eventi della Stagione Sportiva in corso e, ove disponibili, previa autorizzazione delle Società Sportive e/o dei tesserati, dell'immagine di uno o più tesserati di ciascuna Società Sportiva purché ritratti in un contesto evocativo della squadra di appartenenza impegnata nella Competizione e/o negli Eventi, e della denominazione sociale, del logo figurativo o di altri segni distintivi ufficiali della LNPB e delle Società Sportive, in funzione esclusivamente e strettamente descrittiva e dunque solo quando ciò sia strettamente necessario per identificare l'attività del Licenziatario di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi. È fatto quindi espresso e tassativo divieto di utilizzare le immagini degli Eventi e/o dei tesserati (ove disponibili) e le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della LNPB e delle Società Sportive per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio. Gli usi predetti, i soli consentiti, non determinano l'acquisizione di alcun diritto in capo al Licenziatario. Resta inteso che tutto il materiale promozionale realizzato ai sensi del presente paragrafo deve essere sottoposto dal Licenziatario alla verifica della LNPB e delle Società Sportive per loro preventiva approvazione per quanto di loro pertinenza, almeno quindici (15) giorni lavorativi antecedenti alla loro prima pubblicazione o comunicazione, unitamente alle informazioni relative alla data di trasmissione del promo e/o di pubblicazione del materiale promozionale, alle Piattaforme, ai canali di distribuzione e agli eventuali partner promozionali (a titolo esemplificativo quotidiani, riviste, canali radiofonici etc).

In caso di attività promozionale o campagna pubblicitaria svolta in autonomia da parte di Piattaforme Audiovisive di terzi delle quali il Licenziatario si avvalga per esercitare il diritto di Ritrasmissione, è fatto divieto per tali Piattaforme Audiovisive di terzi di:

- utilizzare qualsiasi immagine della Competizione o qualsiasi altro materiale fornito al Licenziatario da LNPB in relazione al presente Invito; e
- offrire e/o promuovere prodotti o servizi relativi alla Competizione.

Il Licenziatario prende atto e accetta che LNPB può negare la propria approvazione a qualsiasi attività promozionale proposta se il partner promozionale è, secondo LNPB:

- a. un concorrente di un altro Licenziatario; o
- b. un concorrente di uno Sponsor Ufficiale.

Ulteriori linee guida e istruzioni per il predetto utilizzo di marchi, loghi figurativi, emblemi, grafiche, inno/ firma della LNPB e delle Società Sportive, nonché altre simili tipologie di diritti di proprietà intellettuale, saranno descritti in apposite linee guida per il trattamento dei loghi e dei marchi che saranno emanate dalla LNPB e/o dalle Società Sportive.

La LNPB o le Società Sportive (a seconda dei casi) restano pieni ed esclusivi titolari di tutti i marchi, loghi e altri diritti di proprietà intellettuale.

14. PROTEZIONE TERRITORIALE

- 14.1 La LNPB inserisce nei contratti di licenza avente a oggetto Diritti Audiovisivi da esercitare al di fuori del Territorio clausole che contengono l'impegno dei propri licenziatari esteri, compatibilmente con la normativa sia nazionale sia sovranazionale applicabile, a evitare trasmissioni nel Territorio dei programmi destinati alla visione nel territorio estero e così, nello specifico:
- a) per le trasmissioni mediante Piattaforma Satellite, il divieto di trasmissioni In Chiaro, o comunque in forma non codificata, mediante qualsiasi satellite la cui impronta includa, anche solo parzialmente, il Territorio;
 - b) per le trasmissioni mediante Piattaforma Internet, Piattaforma Wireless per Reti Mobili e Piattaforma IPTV, il divieto di trasmissioni che non siano riservate ai soli Utenti del territorio licenziato abilitati alla sua visione.
- 14.2 Possibili eccezioni, di cui il Licenziatario prende inoltre atto e dichiara di accettare, sono quelle costituite dall'incidentale, inevitabile e non intenzionale debordamento di trasmissioni in Chiaro oppure quelle previste da leggi o regolamenti non derogabili, come, a titolo esemplificativo, leggi che consentano (i) la libera circolazione dei device (come i decoder) necessari per la ricezione e la visione di trasmissioni criptate e (ii) l'accesso e l'utilizzo di contenuti online tramite dispositivi portabili da parte di abbonati a quei contenuti che sono temporaneamente al di fuori del proprio territorio di residenza (come potrebbe verificarsi all'interno dei paesi membri del SEE). Il Licenziatario è consapevole che non può essergli garantita l'assoluta protezione territoriale.
- 14.3 E' interamente ed esclusivamente a carico di ciascun Licenziatario il rischio di qualsiasi conseguenza negativa che gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C- 403/08 e C-429/08) così come di altri simili pronunce di qualunque organo giudiziario o altra normativa applicabile, possano avere sulla distribuzione e sul valore dei Prodotti Audiovisivi, in particolare qualora si sostenesse di aver determinato i corrispettivi previsti dall'Offerta sulla base di una protezione territoriale assoluta. Né gli Offerenti né il Licenziatario possono avere titolo ad alcuna pretesa, azione o procedimento riferiti alle suddette conseguenze negative, né diritto a riduzioni o restituzioni dei corrispettivi.

15. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA LICENZA

- 15.1 Il Licenziatario che, nel corso della Durata, non intenda o non possa esercitare i Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto a lui assegnato in relazione a uno o più Eventi, è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'Evento/i considerato/i. Nel predetto caso, così come nel caso in cui la LNPB abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che il licenziatario non eserciterà i Diritti Audiovisivi relativi all'Evento o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i Diritti Audiovisivi non siano esercitati dal Licenziatario, la LNPB provvede ad aggiudicare mediante trattativa privata tali Diritti Audiovisivi ad altri Operatori della comunicazione. Il Contratto di Licenza resta in tal caso invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo e il prezzo di accesso al Segnale sono



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

comunque dovuti alla LNPB, anche ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., e non possono essere in alcun modo ridotti o altrimenti modificati. I Diritti Audiovisivi si considerano esercitati quando l'Evento è trasmesso, anche solo in parte, in Diretta o in Differita attraverso almeno una delle Piattaforme Audiovisive indicate nel Pacchetto cui attengono i Diritti Audiovisivi.

- 15.2 Il corrispettivo e i costi tecnici di accesso al Segnale non possono essere in alcun modo ridotti o altrimenti modificati nel caso che il Licenziatario non possa esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi o non possa sfruttare in tutto o in parte il Segnale per qualsiasi causa diversa da inadempimento della LNPB e sempre che tale inadempimento determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di esercitare i Diritti contenuti nel Pacchetto assegnato.
- 15.3 La licenza è concessa con espressa esclusione di qualsiasi forma e/o possibilità per il Licenziatario di consentire a terzi, tramite subconcessioni, sublicenze o altri negozi comunque aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi, i Prodotti Audiovisivi e la Competizione.
- 15.4 Il Licenziatario esprime sin d'ora il suo assenso a che la LNPB possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del Contratto di Licenza. Il Licenziatario accetta e autorizza altresì LNPB a cedere il Contratto di Licenza a eventuali società sue controllate, anche congiuntamente con terzi soggetti, o controllanti o sottoposte a comune controllo. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della LNPB, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la LNPB dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.
- 15.5 I Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto consentono al Licenziatario la riproduzione degli Eventi presso punti vendita e/o in occasione di manifestazioni, mostre e fiere, per il tempo strettamente utile e necessario a promuovere la commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi ed esclusivamente per tale fine.
- 15.6 È esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie consentite dal Pacchetto acquisito in licenza e all'osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo a tali attività.
- 15.7 La LNPB e le Società Sportive e loro aventi causa possono autonomamente dare corso, nei limiti delle normative applicabili, a qualsiasi iniziativa nel campo degli sfruttamenti pubblicitari in occasione degli Eventi, ivi incluse le attività di product placement, e di pubblicità virtuale che potranno essere oggetto anche di ripresa televisiva. Il Licenziatario prende atto e accetta espressamente quanto precede, nulla opponendo allo svolgimento delle predette attività.

16. NATURA DELL'INVITO

Il presente Invito costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

Audiovisivi se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dalla LNPB.

La LNPB non fornisce alcuna garanzia in relazione alla accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel presente Invito.

17. AVVISO AGLI OFFERENTI

Gli Offerenti sono invitati a considerare con particolare attenzione le previsioni del presente Invito e dei suoi Allegati, in particolare i requisiti richiesti e le prescrizioni formulati dalla LNPB e le obbligazioni a carico del Licenziatario. Ciascun soggetto o ente che inoltra la propria Offerta deve aver letto e compreso tutte le informazioni previste da questo Invito e averne accettato termini, condizioni e procedure e non può in alcun momento fondare alcuna pretesa, azione o procedimento nei confronti della LNPB in base ai convincimenti da esso ricavati in base al presente Invito.

18. COSTI E SPESE

La LNPB non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Invito da parte della LNPB, la quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Invito a sua assoluta discrezione.

19. CONFIDENZIALITÀ

- 19.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 4.4, 5 e 6 del presente Invito, tutte le Offerte sono documenti confidenziali e di conseguenza l'Offerente (o il potenziale Offerente) non deve fare alcun annuncio o commento in relazione alle stesse, o effettuare alcun annuncio pubblico o comunicato stampa o altrimenti fornire alcuna informazione a terzi (ad eccezione dei propri consulenti) in relazione all'Invito o alla propria Offerta, ivi incluso circa i relativi dettagli finanziari.
- 19.2 Qualsivoglia informazione di natura confidenziale inclusa all'interno di una Offerta sarà mantenuta riservata da parte della LNPB e non sarà resa nota o fornita ad alcun terzo, a eccezione dei consulenti della LNPB nella misura necessaria alla prestazione dei loro servizi in relazione al presente Invito e delle Società Sportive.
- 19.3 L'Offerente riconosce che la LNPB ha l'esclusivo diritto di effettuare qualsivoglia annuncio in relazione al presente Invito e in particolare relativamente all'inclusione, rigetto o selezione delle Offerte, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti al precedente paragrafo.

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 20.1 Tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti, senza limitazione alcuna, relativi al presente Invito, alla Competizione e a qualsivoglia materiale fornito dalla LNPB a qualsiasi Offerente o potenziale Offerente sono e rimarranno di esclusiva titolarità dei soggetti individuati come tali dalla legge applicabile. Nulla nel presente Invito può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, se del caso, delle Società Sportive. Se del caso, la concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale dovrà essere disciplinata da diverso apposito atto redatto in forma scritta.
- 20.2 La documentazione a sostegno di ciascuna Offerta diviene fisicamente di proprietà della LNPB una volta che viene da quest'ultima ricevuta. A prescindere dal fatto che l'Offerta sia stata accolta o meno dalla LNPB, la stessa può liberamente utilizzare (senza alcun obbligo di pagamento a suo carico) tutte le idee, i concetti, le proposte, le segnalazioni o altro materiale contenuto in tale Offerta ovvero altrimenti comunicato alla LNPB durante la procedura selettiva. L'Offerente rinuncia sin d'ora a qualsiasi rivendicazione verso la LNPB in relazione ad alcuna utilizzazione da parte di questa di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale o altro simile diritto relativo alle idee, ai concetti o ad ogni altro materiale contenuto nella documentazione che fa parte della sua Offerta.
- 20.3 I diritti sugli Eventi, sulle relative immagini, sulle registrazioni e sulle trasmissioni sono e rimangono di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, e nulla nel Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive. A tal proposito, il Licenziatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualunque diritto e pretesa di qualunque tipo relativi alle immagini e ai filmati degli Eventi e prende atto che, ad eccezione dei diritti (e delle restrizioni) esplicitamente previste nel Contratto di Licenza, il Licenziatario non detiene alcun diritto d'autore su tali immagini e filmati, che possono essere commercializzati solamente dalla LNPB e dalle Società Sportive entro i limiti delle rispettive competenze. Ogni diritto d'autore esistente o derivante da trasmissioni del Licenziatario che non sia già di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, sarà assegnato, per via della presente assegnazione di diritto d'autore futuro, alla LNPB o, secondo le previsioni della legge alle Società Sportive, ai sensi del Contratto di Licenza.
- 20.4 L'unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal commento audio giornalistico che rimarrà di proprietà del Licenziatario. La LNPB ha diritto di utilizzare tale commento senza alcun costo o canone, per finalità non commerciali, su base non esclusiva e previo avvertimento di tale utilizzo al Licenziatario. Il Licenziatario è tenuto a fornire alla stessa LNPB o alle persone da quest'ultima indicate tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente Invito, incluse quelle non trasmesse, senza costi o oneri a carico della LNPB.

21. DIRITTO DI RETTIFICA

Nel corso della procedura di gara e prima della conclusione del Contratto di Licenza, la LNPB si riserva il diritto, esercitabile a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento, di modificare o ritirare il presente Invito e qualunque Pacchetto o diritto in esso incluso, di rettificare la composizione dei Diritti Audiovisivi, del Territorio, o di dare inizio ad una diversa o ulteriore procedura competitiva. Ciascuna parte interessata sarà immediatamente avvisata di tali circostanze.

22. EVENTUALE NULLITÀ O INEFFICACIA DI ALCUNE CLAUSOLE DELL'INVITO

In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Invito, e nel Contratto di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere, laddove consentiti, risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, senza che ciò comporti alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.

23. INIZIATIVE A TUTELA DI EVENTUALI INFRAZIONI DI TERZI

Il Licenziatario, fermo quanto previsto al precedente art. 11.2.5, m) ha il diritto di tutelare direttamente qualunque dei Diritti Audiovisivi nel Territorio (incluse le richieste di risarcimento per danni e/o lucro cessante) contro chiunque (i "Terzi Trasgressori") faccia uso non autorizzato dei Diritti Audiovisivi nel Territorio. Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa legale a tutela dei Diritti Audiovisivi ai sensi del presente paragrafo, il Licenziatario è tenuto a comunicare alla LNPB le proprie intenzioni in modo dettagliato e le parti dovranno cooperare in buona fede per negoziare, se lo ritengono opportuno, un accordo stragiudiziale relativo alla controversia con i Terzi Trasgressori, fermo restando che il Licenziatario può, in qualunque momento nel corso della durata delle negoziazioni e, in casi di urgenza, anche prima del processo negoziale, intraprendere un'azione legale a propria discrezione. Nel caso in cui sia pendente controversia giudiziale o procedimento arbitrale, il Licenziatario deve informare la LNPB di qualunque accordo transattivo o sviluppo rilevante e deve attenersi alle istruzioni ricevute dalla LNPB al fine di proteggere gli interessi di quest'ultima. In ogni caso, la LNPB, fermo quanto previsto al precedente art. 11.3.1, c), deve fornire ogni ragionevole collaborazione al Licenziatario in ogni procedimento giudiziario o arbitrale contro i Terzi Trasgressori ma non ne risponde ad alcun titolo nei confronti del Licenziatario. La LNPB sarà comunque anch'essa libera di agire in caso di inerzia del Licenziatario.



24. TOLLERANZA DI UNA DELLE PARTI ALLE VIOLAZIONI DELL'ALTRA

L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Invito e del Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.

25. FORO COMPETENTE

Il presente Invito e i suoi Allegati, la procedura di assegnazione e il Contratto di Licenza sono regolati esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.



ALLEGATO 1 **FACSIMILE OFFERTA**

Il presente Allegato contiene il fac-simile a cui ciascun Offerente deve attenersi nel formulare la propria Offerta per il Pacchetto.

Spett.le

Lega Nazionale
Professionisti Serie B
Via Rosellini 4
20124 Milano

[luogo e data]

OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI "PLAYOFF" RELATIVI AL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE BKT STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In relazione all'Invito a presentare offerte ("Invito") pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 15 aprile 2026, la scrivente società sottopone alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ("LNPB") la propria Offerta per l'acquisizione del Pacchetto "PLAYOFF FINALI" per la Durata ivi indicata.

A fronte dell'acquisizione in licenza del Pacchetto [_____], la scrivente società offre alla LNPB il corrispettivo, indicato al netto dell'IVA di seguito indicato

Stagione Sportiva 2025/2026 Euro [.....]

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla LNPB di valutarla, l'Offerente fornisce le seguenti informazioni:

| | |
|---|--|
| Denominazione societaria: | |
| Nome, cognome e carica del sottoscrittore: | |
| Denominazione e caratteristiche della Piattaforma dell'Offerente: | |
| Estremi del titolo abilitativo, se presente: | |

| | |
|--|----------------------|
| <p>La consistenza patrimoniale dell'Offerente, ai sensi dell'art. 10.2.1 dell'Invito, è di entità superiore al corrispettivo offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa:</p> | <p>[SI] [NO]</p> |
| <p>La consistenza patrimoniale della società controllante, ai sensi dell'art. 10.2.1 dell'Invito, è di entità superiore al corrispettivo offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa:</p> | <p>[SI] [NO]</p> |
| <p>La scrivente Società è, direttamente o indirettamente, controllata, controllante o soggetta al comune controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione partecipanti alla procedura per il medesimo Pacchetto:</p> | <p>[SI] [NO]</p> |
| <p>La scrivente Società è riferibile ad un unico centro decisionale come disciplinato dalla lettera c del comma 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispetto ad altri operatori della comunicazione partecipanti alla procedura per il medesimo Pacchetto:</p> | <p>[SI] [NO]</p> |
| <p>La scrivente Società, la sua controllante, una sua controllata o una società ad essa collegata ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha un contenzioso pendente nei confronti della LNPB per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a precedente Offerta al Mercato o Invito a Offrire rispetto a quella in corso (art. 4.1 dell'Invito):</p> | <p>[SI] [NO]</p> |

A corredo dell'Offerta, si allega la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA, ovvero qualora l'offerente sia società di nazionalità non italiana, copia di un certificato rilasciato da un'autorità straniera che svolga funzioni analoghe al Registro delle Imprese;
- b) certificato di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione ovvero, qualora l'Offerente sia un Operatore della comunicazione in possesso di titolo abilitativo acquisito in altro Stato (diverso dall'Italia) dello Spazio Economico Europeo, copia del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente dello Stato di stabilimento;
- c) documentazione a comprova di una struttura societaria e di un'organizzazione di mezzi e personale idonee a supportare tutte le attività conseguenti all'eventuale assegnazione;
- d) nel caso l'Offerente sia soggetto che opera su Piattaforme Internet mediante servizi Over the Top, ai sensi dell'art. 4.1 dell'Invito, relazione redatta da soggetto terzo qualificato che attesti capacità tecnica e distributiva;
- e) documentazione o autodichiarazione che indichi che l'Offerente non è sottoposto a procedure di crisi, di insolvenza o procedure di liquidazione;



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

L'Offerente si impegna inoltre a presentare, entro 7 giorni lavorativi dalla eventuale assegnazione in licenza del Pacchetto, la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio depositato dell'Offerente e altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo allo stesso di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo annuo, IVA inclusa, previsto dalla licenza;
- b) in alternativa, copia dell'ultimo bilancio depositato e altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo alla società esercitante controllo anche indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sull'Offerente, di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo annuo, IVA inclusa, previsto dalla licenza, congiuntamente a fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante;
- c) in assenza dei requisiti sub a) o b), fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito ai sensi dell'art. 10.2 dell'Invito, redatta in conformità al testo riprodotto nell'Allegato 3 dell'Invito;
- d) ogni documentazione ulteriore rispetto ai documenti sopra indicati che fosse ritenuta necessaria dalla LNPB in quanto utile in sede di valutazione delle Offerte.

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente Offerta:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nome e cognome: | |
| Mansione: | |
| Indirizzo per comunicazioni postali: | |
| Numero di telefono fisso: | |
| Numero di telefono mobile: | |
| Indirizzo pec (ove presente) | |
| Indirizzo e-mail: | |



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

In caso di accettazione dell'Offerta da parte della LNPB, il Contratto di Licenza con quest'ultima si intenderà concluso nei termini e alle condizioni previsti dall'Invito e con l'accettazione integrale di tutte le pattuizioni, e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni.

L'Offerente si impegna a mantenere la propria Offerta irrevocabile fino al 30 giugno 2026 incluso.

L'Offerente prende atto e accetta che:

- ogni determinazione circa l'accettazione della presente Offerta è rimessa alla valutazione e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organi della LNPB, che potrà intervenire in qualsiasi momento dalla data prevista dall'Invito per l'apertura delle Offerte e fino alle ore 24:00 del 23 aprile 2026;
- a LNPB ha il diritto di annullare l'Invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per alcuna ragione sia dovuto ai soggetti Offerenti;
- la pubblicazione dell'Invito e la ricezione di Offerte non comportano pertanto alcun obbligo in capo alla LNPB di dare corso alla licenza nei confronti dei soggetti Offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della LNPB o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.

I termini in maiuscolo hanno il significato indicato nell'Invito.

| | |
|------------------|--|
| Data: | |
| Luogo: | |
| Nome e cognome: | |
| In qualità di: | |
| Firma leggibile: | |

(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico di valore legale equivalente all'originale in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)

La presente Offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall'Invito, che si intendono richiamati per relationem. L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara, in particolare, di avere valutato, di aver approvato e pertanto di aderire espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell'Invito:

- 10.2. (garanzie); 10.3.1. (interessi di mora); 10.3.2 (inopponibilità di eccezioni - solve et repete); 12.2 (clausola risolutiva espressa); 15.2 (inopponibilità di eccezioni); 15.3 (divieto di sub-concessione, sub-licenza o negozi aventi analoghi effetti); 15.4 (cedibilità del contratto a enti che succedano alla LNPB); 21 (diritto di rettifica); 22 (eventuale nullità o inefficacia di alcune clausole dell'Invito); 25 (foro esclusivo).

ALLEGATO 2

DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

restano fermi i seguenti diritti riservati alle Società Sportive, senza che l'assegnatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:

Le Società Sportive hanno la titolarità esclusiva del diritto di sfruttamento dell'Archivio Storico di cui all'art. 2, lettera p), del Decreto e possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Storico ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto; le Società Sportive possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Corrente e dell'Archivio Storico anche al fine della realizzazione di propri Docufilm.

Le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, qui di seguito individuate:

- (i) la trasmissione della Replica o della Sintesi dell'Evento da parte di una sola emittente televisiva locale In Chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine della Gara, in ogni caso mai in sovrapposizione, anche se solo in minima parte, con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione (per il medesimo fine sono consentiti accordi di reciprocità con la società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite), nonché
- (ii) la radiocronaca in Diretta dell'intero Evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una in qualità di radio ufficiale della Società Sportiva.

Tali diritti possono essere assegnati dalla Società Sportiva organizzatrice dell'Evento a sole emittenti locali televisive che trasmettano su Piattaforma Digitale Terrestre e a sole emittenti locali radiofoniche che trasmettano su Piattaforma Radiofonica alla condizione che:

- (i) l'area tecnica dell'emittente locale televisiva o radiofonica sia compreso nella regione in cui ha sede la Società Sportiva, e
- (ii) l'emittente televisiva o radiofonica non trasmetta gli Eventi oltre i confini della suddetta regione e non sia in alcun caso, durante le trasmissioni degli Eventi, interconnessa con o ritrasmessa da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere o tipo;

Le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, relativamente alla trasmissione sui propri canali tematici ufficiali o sui propri siti web istituzionali delle Immagini Correlate degli Eventi, anche in Diretta, della Replica, della Sintesi e delle Immagini Salienti degli Eventi da esse organizzati e degli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite.

Le suddette immagini degli Eventi possono essere trasmesse solo ed esclusivamente come parte integrante della programmazione dell'intero canale tematico ufficiale, del sito internet ufficiale e delle Piattaforme digitali ufficiali delle Società Sportive con le seguenti modalità:

- (i) ad accesso condizionato e A Pagamento su base nazionale via Piattaforma Satellite, Piattaforma Digitale Terrestre o Piattaforma Internet, a condizione che le trasmissioni siano limitate al Territorio e quindi, nel caso ad esempio della Piattaforma Internet, siano

"geobloccate" e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Pay Nazionale");

- (ii) in Chiaro su base locale via Piattaforma Digitale Terrestre, a condizione che le trasmissioni non eccedano due regioni contigue comprensive dell'area tecnica della Società Sportiva ("Free Locale");
- (iii) in Chiaro via Piattaforma Internet, a condizione che le immagini siano "geobloccate" per il Territorio e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Web Geobloccato");

e nel rispetto dei seguenti embarghi, fatte salve deroghe concesse per iscritto dai Licenziatari dei pacchetti degli Eventi in Diretta per il Territorio che operano sulla medesima Piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale, e in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione:

| | Pay Nazionale | Free Locale | Web Geobloccato |
|----------------------------|--|--|---|
| Sintesi e Differite | A partire da 90 minuti dopo il termine della Gara. | A partire da 24 ore dopo il termine della Gara. | A partire da 24 ore dopo il termine della Gara. |
| Immagini Salienti | A partire da 45 minuti dopo la conclusione della Gara. | A partire dalle h.23.30 di ciascun giorno solare di Gara in relazione alle Gare disputate nello stesso giorno solare. | A partire da 3 ore dopo il fischio finale della Gara o dalle h.23.30 nel caso di Gare i cui inizio è fissato in orario successivo alle h.15:00. |
| Immagini Correlate | Nel pre e nel post Gara e nell'intervallo, possono essere trasmesse Immagini Correlate consistenti in immagini degli spalti e Interviste realizzate nel rispetto delle priorità e delle modalità stabilite dalla LNPB, anche in Diretta, mediante un massimo di 5 collegamenti della durata di 2 minuti ciascuno. Nel pre-Gara possono essere effettuate Interviste nell'Area Garage/ Parcheggio. Nel post-Gara possono essere realizzate Interviste in Area Privilegiata (solo Gare casalinghe) e nell'Area Mixed Zone/Sala Stampa. | Nel pre e post Gara, possono essere trasmesse Immagini Correlate in Diretta aventi a oggetto immagini del recinto di gioco e degli spalti (nel preGara: nella fascia oraria compresa tra i 90 minuti e i 10 minuti antecedenti il fischio d'inizio, e nel postGara: nella fascia oraria compresa tra i 10 minuti successivi al fischio finale e il termine della conferenza stampa). Nel post-Gara, possono essere realizzate Interviste nell'Area Mixed Zone/Sala Stampa. | Non consentite |
| Audio Cronache | In Diretta | Non consentite | Non consentite |

Alle Società Sportive è vietato trasmettere sulle proprie pagine ufficiali su social network, mediante trasmissione In Chiaro, i seguenti contenuti in Diretta e/o Near Live:

- (i) immagini del terreno di gioco da dieci minuti prima dell'inizio della Gara a cinque minuti dopo il termine della Gara;
- (ii) immagini da dentro lo stadio e delle aree riservate, diverse dal terreno di gioco, da un'ora prima dell'inizio della Gara fino al termine della Gara. In ogni caso, i contenuti ufficiali dell'Evento, trasmessi dalle Società Sportive, nei limiti sopra indicati, sia in Diretta sia Near Live, non possono comunque avere una durata superiore a 30 secondi e non possono essere più di dieci contenuti per Gara, ferma restando la facoltà per le Società Sportive e la LNPB di realizzare un unico prodotto accorpando in tutto o in parte i singoli contenuti.



ALLEGATO 3

FAC SIMILE

FIDEJUSSIONE

Spettabile

Lega Nazionale Professionisti Serie B

(Codice Fiscale: 06637550960)

originale a mani anticipato via PEC: legaserieb@legalmail.it

(di seguito: "LNPB" o "Creditore Garantito").

Oggetto:

Fideiussione bancaria ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di seguito: "**Garanzia**") prestata in favore della LNPB e delle Società Associate in ogni singola Stagione della licenza, nella misura applicabile a ciascuna di esse, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla Licenziataria dei diritti audiovisivi [descrizione diritti assegnati] a favore della Società [ragione sociale, sede sociale, e codice fiscale] (di seguito: "**Licenziataria**" o "**Debitrice Principale**").

In data [data] la Licenziataria si è resa assegnataria dei diritti audiovisivi individuati in Oggetto come da comunicazione inviata dalla LNPB.

In esito alla suddetta assegnazione, la Licenziataria è obbligata, in relazione alle stagioni sportive [stagioni sportive] al pagamento dei seguenti corrispettivi alle seguenti scadenze:

- al [data], la somma di Euro: [cifre][in lettere] oltre IVA;
- al [data], la somma di Euro: [cifre][in lettere] oltre IVA;
- al [data], la somma di Euro: [cifre][in lettere] oltre IVA;
- al [data], la somma di Euro: [cifre][in lettere] oltre IVA;
- al [data], la somma di Euro: [cifre][in lettere] oltre IVA;

L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte del Licenziatario di consegnare alla LNPB, entro 7 giorni lavorativi dalla data di assegnazione, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, idonea fideiussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta, azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.

La sottoscritta Banca

[ragione sociale][sede sociale]

[domicilio in Italia obbligatorio se la sede è all'estero] [codice fiscale - partita iva]

[pec italiana obbligatoria]

(di seguito "**Garante**"),



**INVITO A PRESENTARE OFFERTE
DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B
PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"**

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, dichiara di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressamente si costituisce, in favore della LNPB e delle Società Associate nella Stagione della licenza, nella misura applicabile alla stessa, fideiussore in solido della Licenziataria, per il pagamento delle somme tempo per tempo stabilite come sopra dettagliatamente descritte, oltre che dell'esatto adempimento e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le obbligazioni assunte dalla Licenziataria nei confronti della LNPB per la durata della Licenza assegnata, e comunque fino alla concorrenza massima complessiva della somma di: *[cifre]* *[in lettere]*.

La sottoscritta Garante conferma che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata:

- (a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in relazione agli impegni contrattuali da essa assunti per l'assegnazione dei diritti audiovisivi;
- (b) con validità fino al *[data]*;
- (c) con facoltà al Creditore Garantito e alle Società Associate in ogni singola Stagione della licenza, nella misura applicabile a ciascuna di esse, (esercitabile con una semplice richiesta da inviarsi al Garante via posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec *[PEC]* senza alcun'altra formalità né motivazione, né preavviso) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche frazionatamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garantito, e sempre entro il limite massimo complessivo sopra specificato;
- (d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 2° comma codice civile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile;
- (e) in deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile, con espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la LNPB e/o le Società Associate abbia/no proposto le sue/proprie istanze contro la Debitrice Principale entro sei mesi dalla scadenza della Garanzia;
- (f) senza il beneficio della divisione nell'ipotesi di cui all'articolo 1946 del codice civile;
- (g) con validità della Garanzia dalla data di emissione e sino alla espressa dichiarazione liberatoria da trasmettersi da parte della LNPB alla Garante a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, fermo restando quanto indicato al punto b) che precede;
- (h) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o l'esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano;
- (i) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, alla regolamentazione del Codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano.

[Luogo, data]

[timbro e firma della Banca Garante]

ALLEGATO 4

Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003

Di seguito viene rilasciata ai soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ("Codice della Privacy").

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle menzionate procedure saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento dei dati personali:

- (a) ha le seguenti finalità: consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi; consentire la gestione di tutte le successive fasi e lo svolgimento delle procedure; assolvere ad obblighi legali, amministrativi, contrattuali e contabili;
- (b) sarà effettuato con le seguenti modalità: con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed in via cartacea;
- (c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, se tali informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- (d) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, i dati potranno venire a conoscenza di funzionari e consulenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B coinvolti nelle procedure di assegnazione, per quanto di rispettiva competenza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Inoltre, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (g), 26, comma 4, lettera (d) e 27 del Codice della Privacy, non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte degli interessati, salvo l'obbligo di rendere l'informativa e di adeguarsi ai presupposti per il trattamento stabiliti in casi particolari dalla Legge o dalle Autorizzazioni Generali dell'Autorità



INVITO A PRESENTARE OFFERTE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATO SERIE B PACCHETTO ESCLUSIVO "PLAYOFF"

Garante per la protezione dei dati personali per il trattamento di dati sensibili o giudiziari. In tale ottica, il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente implicati dalle procedure e/o dalla gestione delle domande di partecipazione alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: Lega Nazionale Professionisti Serie B - Via I. Rosellini 4 - 20124 Milano. Il/i Responsabile/i del trattamento, ove nominato/i, può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento.

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di sicurezza.

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, di seguito riportato:

"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

